SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 2005, n. **253.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 . . . . Pag. 3

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune . . Pag. 20

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia il giorno 24 novembre 2004 . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese, in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» . . . . Pag. 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 dicembre 2005.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, ad eccezione del gas metano, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2005 . . . . Pag. 22

Ministero delle attività produttive

DECRETO 25 novembre 2005.

Individuazione del limite di accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, nonché dei criteri di priorità da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni medesime . . . . Pag. 22

DECRETO 2 dicembre 2005.

Modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 2001, recante la determinazione delle misure del contributo di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, da concedere a favore dell'imprenditoria femminile . . . . Pag. 24

DECRETO 5 dicembre 2005.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile (sesto bando) . . . . Pag. 25

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 30 novembre 2005, n. **ACIU.2005.736.**

Istituzione del Registro nazionale titoli. . . . . Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

05A11510

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 2005, n. **253.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;

Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo n. 464 del 1997, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Introduzione dell'articolo 1-*bis *al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* — 1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento predisposte per le finalità di cui all'articolo 1, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trat-

tamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, né ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e a quelli per l'accesso al servizio permanente.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.

5. Con uno o più decreti del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

6. Ai sottufficiali e ai militari di truppa delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica l'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *b)*: al secondo periodo le parole: «accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud» sono sostituite dalle seguenti: «accentra le funzioni delle disciolte direzioni di amministrazione, nonché, dal 2005, delle direzioni di amministrazione distaccate, da sopprimere secondo quanto indicato nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto»; alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «; a decorrere dal 2006, esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto;»;

b) al comma 1, lettera *c)*, alla fine del secondo periodo le parole «con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «costituito con sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del Comando regione militare della Sicilia»;

c) al comma 1, lettera *d)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando militare autonomo della Sardegna, costituito con sede a Cagliari per riorganizzazione del Comando regione militare della Sardegna.»;

d) al comma 1, lettera *h)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le relative competenze sono attribuite secondo quanto indicato nella tabella *B* allegata al presente decreto.»;

e) al comma 1, dopo la lettera *l)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*l-bis)* a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia, Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno. Contestualmente, sono costituiti i comandi militari Esercito che assumono la denominazione della regione amministrativa in cui hanno sede. Le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché le funzioni già espletate dai distretti militari sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi militari Esercito;

«*l-ter)* a decorrere dal 2005, il Comando 1ª regione aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali;

«*l-quater)* all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 1961, n. 509, le parole: «tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea» sono sostituite dalle seguenti: «due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali»;

f) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concetto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, è istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica.»;

g) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

«4-*quinquies*. Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.»;

h) dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, e dell'articolo 12, comma 1, lettera *g)*, numeri 1) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, determina con proprio provvedimento i comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza.».

Art. 3.

Sostituzione delle tabelle allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

1. Gli allegati *A*, *C* e *B*, *D* al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.»;

b) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'articolo 2, comma 1, ed alla tabella *B* allegata al presente decreto possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.».

Art. 5.

*Introduzione dell'articolo 5-*bis *al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 5-*bis*. — 1. Il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123, e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1961, n. 509, sono abrogati.».

Art. 6.

Personale civile

1. Ai fini del reimpiego del personale civile operante nelle strutture oggetto di soppressione o riorganizzazione di cui al presente decreto, sono adottate le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.

Art. 7.

O n e r i

1. I provvedimenti di riorganizzazione di cui al presente decreto sono adottati nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA *A*

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE

1. D'INTERESSE DELL'ESERCITO

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Comandi Corpo di sanità, Corpo veterinario, Corpo di commissariato, Corpo di amministrazione, Servizi trasporti e materiali, Materiali dell'AVES.	1997	Confluiscono, riconfigurati, nell'Ispettorato logistico dell'Esercito
2.	Comando del Corpo tecnico dell'Esercito	1997	Confluisce, riconfigurato, parte nelle Direzioni generali tecniche e parte nell'Ispettorato logistico dell'Esercito.
3.	Ispettorati delle Armi di fanteria e cavalleria, dell'Arma di artiglieria e per la difesa nucleare - batteriologica – chimica, dell'Arma del genio, delle trasmissioni	1997	I relativi compiti sono assunti parte dall'Ispettorato delle armi, contestualmente istituito, e parte dalle rispettive scuole d'arma / specialità, opportunamente riconfigurate in termini di attribuzioni e personale.
4.	Ispettorato dell'aviazione dell'Esercito	1997	Le risorse di personale e mezzi nonché i compiti vengono assorbiti dal Comando aviazione dell'Esercito.
5.	Ufficio leva, Consiglio di leva e Gruppo selettori di Trento, Udine.	2000	I relativi compiti sono ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
6.	Ufficio leva, Consiglio di leva e Gruppo selettori di Verona, Genova, Como, Brescia, Perugia, Ancona, Salerno, Lecce.	2001	
7.	Comandi leva reclutamento e mobilitazione delle Regioni militari nord, centro e sud.	2002	I relativi compiti sono assunti dai comandi reclutamento e forze di completamento interregionali e regionali
8.	Comando delle forze di proiezione in Milano	2005	
9.	Comando reclutamento e Forze di completamento (RFC) interregionale nord	2006	Le relative competenze e gli organi dipendenti in materia di leva reclutamento e completamento sono assegnati parte alla Regione militare nord e parte ai comandi militari Esercito. Le competenze derivanti dalla legge 24 dicembre 1976, n 898, sono assegnate al Comandante della regione militare nord che le esercita anche mediante delega ai comandanti dipendenti.
10.	Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento.	2006	E' riconfigurato in termini di compiti ed attribuzioni da svolgere secondo gli ordinamenti di forza armata e ridenominato "Comando militare per il territorio dell'Esercito".
11.	Comando militare della Capitale	2006	E' riconfigurato e ridenominato "Regione militare centro e Comando militare della Capitale", assumendo anche le funzioni di comando militare Esercito. Mantiene le funzioni di comando RFC interregionale centro e le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, secondo giurisdizione territoriale e dipendenza definite dagli ordinamenti di forza armata. Ha alle dipendenze gli altri comandi militari Esercito, definiti dagli ordinamenti di forza armata.
12.	Comando militare autonomo della Sicilia	2006	E' riconfigurato e ridenominato "Regione militare sud", assumendo anche le funzioni di comando militare Esercito. Mantiene le funzioni di comando RFC interregionale sud e le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, secondo giurisdizione territoriale e dipendenza definite dagli ordinamenti di forza armata. Ha alle dipendenze gli altri comandi militari Esercito, definiti dagli ordinamenti di forza armata.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
13.	Comandi reclutamento e Forze di completamento (RFC) regionale Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise. Puglia, Campania, Basilicata, Calabria.	2006	Sono riconfigurati in comandi militari Esercito, i quali mantengono le funzioni relative al settore della leva e RFC regionali ed assumono le competenze derivanti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, ove delegate ai relativi comandanti, nonché quelle dei soppressi distretti militari.
14.	Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della Protezione civile in S. MARIA C. V. (CE)	2006	Il provvedimento decorre, previe intese, dalla data di trasferimento delle competenze al Dipartimento della protezione civile.
15.	Direzioni di amministrazione distaccate di Padova e Napoli	2005	Le relative funzioni sono assolte dalla Direzione di amministrazione che le esercita anche attraverso delega, secondo gli ordinamenti di forza armata.
16.	Ufficio leva, Consiglio di leva e Gruppo selettori di Torino, Milano, Padova, Firenze, Catanzaro, Catania. Ufficio leva e Consiglio di leva di Bologna, Cagliari, Roma "A", Roma "B", Napoli, Bari e Palermo. Ufficio leva, Consiglio di leva e Gruppo selettori di Chieti, Caserta, e relative sedi distaccate rispettivamente di Ancona e Salerno. Sede distaccata in Lecce dell'Ufficio di leva, del Consiglio di leva e Gruppo selettori di Bari. Gruppo selettori di Roma II e Gruppo selettori speciale di Roma.	2005	Le relative funzioni cessano con la sospensione della leva. Le attività residuali assolte dagli organismi della leva sono attribuite ai comandi militari Esercito ovvero ad altri organismi, secondo gli ordinamenti di forza armata.
17.	Gruppo selettori di Roma I e Gruppo selettori di Bari	2006	
18.	Centri amministrativi regionali di Torino, Firenze, Cagliari, Palermo	2005	Le relative competenze sono assegnate parte al Centro amministrativo dell'Esercito Italiano e parte ad altri organi designati dalla Forza armata.
19.	Ispettorato delle infrastrutture	2008	Le relative competenze e, in particolare, quelle previste dal d.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106, dalle leggi 18 marzo 1982, n. 90, 5 dicembre 1988, n. 521, e 24 dicembre 1979, n. 651, sono assegnate dal Capo di stato maggiore dell'Esercito secondo gli ordinamenti di Forza armata.

2. D'INTERESSE DELLA MARINA

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Comando Marina di Livorno	1997-98	
2.	Ufficio idrografico di Venezia	1997-98	
3.	Direzione sanità militare marittima di Napoli	1998	Le funzioni saranno ripartite tra le Direzioni di sanità della Marina di TA-SP-ME
4.	Comando Marina di Venezia	1999	
5.	Base navale di appoggio operativo di Napoli	1999	
6.	Officina mista lavori navali di Napoli	1999	
7.	Deposito combustibili per le Forze operative aeronavali di Cappuccini - Gaeta (Latina)	2000	
8.	Officina mista lavori navali di Venezia	2000	
9.	Ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi e Ispettorato di supporto navale	2000	Le relative funzioni sono assorbite dall'Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari
10.	Nucleo logistico della Marina di La Maddalena (Sassari) e relativi magazzini	2002	Le funzioni residue sono assorbite dalla Scuola sottufficiali di La Maddalena
11.	Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Livorno, Palombara, Venezia, Napoli.	2000	Le funzioni residue sono assorbite, rispettivamente, dall'Accademia navale di Livorno, dal Centro telecomunicazioni secondario di Augusta, dall'Istituto di studi militari marittimi di Venezia e dal Distaccamento Marina militare di Napoli.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
12.	Stazione segnali di Ancona (M. Pulito) e di Brindisi	2000	Cessano definitivamente le funzioni
13.	Base navale di appoggio operativo di Messina	2000	Le funzioni residue sono assorbite dal Distaccamento Marina militare di Messina
14.	Base navale di appoggio operativo di La Maddalena	2002	Le funzioni residue sono assorbite dalla Scuola sottufficiali di La Maddalena.
15.	Sezione di commissariato della Marina di Napoli e relativi magazzini	2001	I materiali transitano alle altre direzioni di commissariato mentre la funzione di centro unico di spesa transita al Distaccamento Marina militare di Napoli
16.	Sezione di commissariato della Marina di Messina e relativi magazzini	2002	I materiali transitano alle altre direzioni di commissariato e la funzione di centro unico di spesa al Distaccamento Marina militare di Messina
17.	Centro telecomunicazioni secondario della Marina di La Maddalena	2002	Le funzioni residue sono assorbite dalla Scuola sottufficiali di La Maddalena
18.	Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Messina	2001	Le funzioni residue sono assorbite dal Distaccamento Marina militare di Messina
19.	Comando Marina di Roma	2000	Le relative funzioni sono attribuite al Comando militare marittimo autonomo della capitale, costituito per riorganizzazione del Comando Marina di Roma
20.	Comando Marina di Augusta	2001	Le relative funzioni sono assorbite dal Comando militare marittimo autonomo in Sicilia che, dalla sede di Messina, è riconfigurato in termini di personale e struttura nella sede di Augusta
21.	Comando Marina di Cagliari	2002	Le relative funzioni sono assorbite dal Comando militare marittimo autonomo in Sardegna che, dalla sede di La Maddalena, è riconfigurato in termini di personale e struttura nella sede di Cagliari
22.	Direzione di sanità militare marittima di Ancona	2000	Le funzioni residue sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di La Spezia
23.	Direzione di sanità militare marittima di Messina e di La Maddalena	2003	Le funzioni residue sono assorbite, rispettivamente, dalle Direzioni di sanità militare marittima di Taranto e di La Spezia
24.	Scuola di sanità militare marittima di Livorno	2000	Le relative funzioni sono attribuite all'Accademia navale di Livorno.
25.	Centro studi di medicina navale di La Spezia		
26.	Sezione di commissariato Marina militare di Brindisi	2005	I relativi compiti sono assegnati parte alla Direzione di commissariato Marina militare di Taranto e parte al Comando servizi base di Brindisi.
27.	Ispettorato di commissariato e coordinamento amministrativo	2005	Le relative funzioni sono riorganizzate dal Capo di stato maggiore della Marina, nel rispetto delle direttive ministeriali e dello Stato maggiore della difesa.

3. D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Serv. manut. mat. armamento di F. Acquasanta (Roma)	1998	
2.	Comando nazionale della difesa aerea	2000	Le funzioni/attribuzioni sono ripartite tra gli organismi previsti dalla legislazione nazionale, in particolare Stato maggiore dell'aeronautica e Comando operativo delle forze aeree.
3.	Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli	2000	Cessano definitivamente le funzioni.
4.	Sezione fotocartografica, dello Stato maggiore dell'Aeronautica	2000	Le relative competenze di organo cartografico dello Stato per gli aspetti di carattere aeronautico sono attribuite al Centro informazioni geotopografiche aeronautiche (CIGA) di Pratica di Mare
5.	Direzione territoriale del personale della 1ª Regione aerea di Milano e Direzione territoriale del personale della 3^ Regione aerea di Bari.	2005	Le relative funzioni sono riorganizzate secondo le disposizioni emanate dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
6.	Direzione territoriale delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo della 1^ Regione aerea di Milano e Direzione territoriale delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo della 3ª Regione aerea di Bari.	2005	Le relative funzioni sono assegnate alla 3ª Divisione del Comando logistico ed ai relativi organismi dipendenti, secondo le disposizioni emanate dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.
7.	Direzione territoriale dei servizi, dei materiali e degli aeroporti della 1ª Regione aerea di Milano e Direzione territoriale dei servizi, dei materiali e degli aeroporti della 3ª Regione aerea di Bari.	2005	Le relative funzioni sono ripartite tra la 2ª Divisione del Comando logistico ed il Servizio dei supporti del Comando logistico, nonché tra i relativi organismi dipendenti, secondo le disposizioni emanate dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.
8.	Direzione territoriale di sanità della 1ª Regione Aerea di Milano e Direzione territoriale di sanità della 3^ Regione aerea di Bari.	2005	Le relative funzioni sono assegnate al Servizio sanitario del Comando logistico ed ai relativi organismi dipendenti, secondo le disposizioni emanate dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.
9.	Direzione territoriale di commissariato della 1ª Regione aerea di Milano e Direzione territoriale di commissariato della 3^ Regione aerea di Bari.	2005	Le relative funzioni sono assegnate alla Direzione di commissariato del Servizio commissariato e amministrazione del Comando logistico.
10.	Direzione territoriale di amministrazione della 1^ Regione aerea di Milano e Direzione territoriale di amministrazione della 3^ Regione aerea di Bari.	2005	Le relative funzioni, di cui alla legge 20 febbraio 1981, n. 30, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono assegnate alla Direzione di amministrazione del Servizio commissariato e amministrazione del Comando logistico.
11.	2° Gruppo manutenzione telecomunicazioni (TLC) di Padova	2005	Le funzioni sono assegnate al 1° Reparto tecnico comunicazioni.
12.	2° Gruppo manutenzione velivoli di Guidonia (RM)	2005	Le funzioni sono assegnate al 6° Reparto manutenzione elicotteri di Pratica di Mare (RM).
13.	Direzione magazzini secondari di S. Avendrace (CA)	2005	
14.	2° Gruppo di manovra di Brusegana (PD)	2005	Le funzioni confluiscono nel Reparto mobile di supporto di Villafranca (VR).
15.	Scuola metodo didattico (FI)	2005	Le funzioni sono assegnate all'Istituto scienze militari aeronautiche di Firenze.
16.	8° Reparto tecnico operativo di Pratica di Mare (RM)	2005	Le funzioni sono, assegnate al Reparto tecnico manutentivo difesa aerea, assistenza al volo e telecomunicazioni (DA/AV/TLC) di Borgo Piave (LT).
17.	3° Gruppo manutenzione TLC di Roma		
18.	8° Deposito centrale di Torricola (RM)		
19.	68° Deposito territoriale di Monte Urpinu (CA)	2005	
20.	Scuola addestramento volontari truppa di Cadimare (SP)	2006	Mantenimento delle sole strutture logistiche in ragione dei nuovi compiti di supporto logistico areale
21.	Reparto addestramento assistenza al volo di Pratica di Mare (RM)	2006	Le funzioni sono assegnate al Reparto addestramento controllo spazio aereo di Borgo Piave (LT), riorganizzato in Pratica di Mare (RM).
22.	10° Gruppo manutenzione elicotteri di Vicenza	2006	Le funzioni sono assegnate al 3° Reparto manutenzione velivoli di Treviso.
23.	Direzione magazzini principali di commissariato di Baggio (MI)	2007	Accentramento progressivo delle funzioni nel Magazzino centrale di Guidonia (RM).
24.	Direzione magazzini principali di commissariato di Mungivacca (BA)	2007	
25.	Magazzino distaccato di Capodichino (NA)	2005	
26.	11° Reparto manutenzioni velivoli di Catania	2010	
27.	2° Gruppo manutenzione autoveicoli di Forlì	2010	
28.	Scuola perfezionamento sottufficiali di Loreto (AN)	2010	Mantenimento delle sole strutture logistiche in ragione dei nuovi compiti di supporto logistico areale.

TABELLA *B*

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE

1. D'INTERESSE INTERFORZE

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Comando operativo di vertice Interforze	1997	Assorbe parte delle funzioni dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di forza armata per la pianificazione e la direzione delle operazioni Interforze e/o multinazionali. È posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa

2. D'INTERESSE dell'ESERCITO

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Comando delle forze operative terrestri in Verona	1997	Si integra con il Comando FTASE
		2005-6	Si riconfigura, continuando ad esercitare le funzioni di comando delle forze operative dell'Esercito.
2.	Ispettorato logistico in Roma	1997	Utilizza risorse di personale, mezzi e infrastrutture dei soppressi comandi dei corpi (TRAMAT, Amm., Comm., Sa. e Vet.), del comando materiali dell'AVES e di parte del comando del Corpo tecnico dell'Esercito.
		2001	Le funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero della difesa, già conferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esercita per il tramite della propria direzione di amministrazione. Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'art. 3, secondo comma del T.U. di cui al R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonché quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega. (Cfr. art. 28 L. n. 3/2003)
		2005	Si riconfigura in Comando logistico dell'Esercito. Il relativo comandante assume le sopra indicate funzioni, già devolute all'Ispettore logistico, in materia di decentramento di servizi, di trattamento economico di attività e di quiescenza, nonché di collocamento a riposo del personale previsto.
3.	Comando delle forze di proiezione in Milano	1998	Per riconfigurazione del Comando del 3° Corpo d'armata di Milano
		2005	E' soppresso (cfr. punto 8 della tabella A allegata al presente decreto, provvedimenti Esercito).

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
4.	Comando delle truppe alpine in Bolzano	1998	Per riconfigurazione del Comando del 4° Corpo d'armata alpino di Bolzano
		2005	E' riconfigurato in termini di compiti ed attribuzioni da svolgere secondo gli ordinamenti di forza armata.
5.	1° Comando delle forze di difesa in Vittorio Veneto (Treviso)	1998	Per riconfigurazione del Comando 5° Corpo d'armata di Vittorio Veneto (Treviso)
		2006	E' riconfigurato in termini di compiti ed attribuzioni da svolgere secondo gli ordinamenti di forza armata.
6.	2° Comando delle forze di difesa in Napoli	1998	Assorbe parte delle funzioni dei preesistenti Comando della regione militare meridionale, Comando della regione militare della Sicilia e Comando della regione militare della Sardegna
		2006	E' riconfigurato in termini di compiti ed attribuzioni da svolgere secondo gli ordinamenti di forza armata.
7.	Scuola di sanità in Firenze	1998	Si riconfigura in termini di funzioni e personale nella sede di Roma.
8.	Scuola di guerra	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo degli ufficiali anche alla luce della soppressione del Corso superiore di stato maggiore e dell'istituzione dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze.
		2005	Si riconfigura ed assume la denominazione di Centro simulazione e validazione dell'Esercito.
9.	Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento	2001	Costituito per soppressione o riorganizzazione dei preesistenti Comandi regioni militari tosco-emiliana e centro, assolve le funzioni nel settore del reclutamento e del completamento su scala nazionale. Ha alle sue dipendenze i comandi di reclutamento e Forze di completamento: - interregionali (nord, centro e sud), costituiti per riorganizzazione del Comando militare regionale «Piemonte», del Comando militare della capitale e del Comando militare autonomo della Sicilia; - regionali, costituiti per riorganizzazione del Comando militare autonomo della Sardegna e dei comandi militari regionali.
		2006	E' riconfigurato, secondo le modalità di cui al punto 10 della tabella A allegata al presente decreto, provvedimenti Esercito.
10.	Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito	2001	Si costituisce a seguito della riorganizzazione del Comando genio del Comando della capitale ed assolve funzioni nel settore demaniale ed infrastrutturale su scala nazionale. Ha alle sue dipendenze: - comandi infrastrutture, costituiti per riorganizzazione dei comandi genio di regione militare; - reparti infrastrutture, costituiti per riorganizzazione delle direzioni genio militare e delle sezioni/uffici staccati. Le funzioni attribuite dal R.D. 17 marzo 1932, n. 365, ai comandi genio e alle direzioni genio militare in materia di infrastrutture e demanio, ferme restando le competenze tecnico amministrative di GENIODIFE, sono assolte dall'Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito, dai comandi infrastrutture e dai reparti infrastrutture.
		2005	Le competenze dei comandanti territoriali dell'Esercito di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sono altresì attribuite all'Ispettore delle infrastrutture, che le esercita anche attraverso delega agli organi dipendenti dotati di autonomia amministrativa ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. All'Ispettore delle infrastrutture sono attribuiti anche i compiti già previsti per l'Ispettorato ovvero per l'Ispettore del genio militare e dalle leggi 18 marzo 1982, n. 90, 5 dicembre 1988, n.521, e 24 dicembre 1979, n. 651.
		2008	E' soppresso, secondo le modalità di cui al punto 19 della tabella A allegata al presente decreto, provvedimenti Esercito.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
11.	Direzione di amministrazione	2001	Si costituisce a seguito delle soppressioni delle Direzioni di amministrazione delle Regioni militari nord, centro e sud ed è posta alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito. Essa svolge i compiti indicati all'art. 4 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, con competenza su tutti gli enti dell'Esercito. Le soppresse direzioni di amministrazione delle Regioni militari nord e sud sono riconfigurate in Direzioni di amministrazione distaccate e poste alle dipendenze della Direzione di amministrazione.
		2005	Assolve in proprio le funzioni delle direzioni di amministrazione distaccate da sopprimere (cfr. punto 15 della tabella A allegata al presente decreto, provvedimenti Esercito), che esercita anche mediante delega e secondo gli ordinamenti di forza armata.
12.	Regione militare nord	2002	Assume le funzioni già devolute nell'ambito del soppresso Comando logistico d'area nord, al Comando dei servizi TRAMAT ed al Comando dei servizi commissariato. Transita alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito, che ne assume le competenze amministrative. Le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 sono attribuite ai Comandanti reclutamento e Forze di completamento regionali.
		2006	Si riconfigura e ridisloca, assumendo le funzioni già attribuite al Comando RFC interregionale nord e quelle di comando militare Esercito, nonché le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, secondo giurisdizione territoriale e dipendenza definite dagli ordinamenti di forza armata. Cede funzioni tecnico-logistiche al Comando logistico nord secondo gli ordinamenti di forza armata. Ha alle dipendenze gli altri comandi militari Esercito definiti dagli ordinamenti di forza armata.
13.	Regione militare centro e Comando militare della Capitale	2006	E' riconfigurato, secondo le modalità di cui al punto 11 della tabella A allegata al presente decreto, provvedimenti Esercito.
14.	Regione militare sud	2002	Assume le funzioni già devolute nell'ambito del soppresso comando logistico d'area sud, al comando dei servizi TRAMAT ed al comando dei servizi commissariato. Transita alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito, che ne assume le competenze amministrative. Le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 sono attribuite ai Comandanti reclutamento e Forze di completamento regionali.
		2006	Si riconfigura e ridisloca. Cede le funzioni tecnico-logistiche al Comando logistico sud, secondo gli ordinamenti di forza armata, ed assume quelle di cui al punto 12 della tabella A allegata al presente decreto, provvedimenti Esercito.
15.	Comando militare autonomo della Sicilia	2002	Assume le funzioni sia di comando reclutamento e forze di completamento interregionale sud, sia di comando reclutamento e forze di completamento regionale Sicilia
		2006	E' riconfigurato, secondo le modalità di cui al punto 12 della tabella A allegata al presente decreto, provvedimenti Esercito.
16.	Comando militare autonomo della Sardegna	2002	Assume le funzioni di comando reclutamento e forze di completamento regionale Sardegna.
		2006	Assume anche le funzioni di comando militare Esercito con giurisdizione territoriale e dipendenza definite dagli ordinamenti di forza armata.
17.	Ispettorato per la formazione e la specializzazione	2001	Costituito per riorganizzazione dell'Ispettorato delle Scuole e dell'Ispettorato delle Armi. L'autorità di vertice assume la denominazione di "Ispettore delle scuole e Ispettore delle armi".
		2005	Muta la denominazione in "Comando delle scuole dell'Esercito". L'autorità di vertice assume la denominazione di "Comandante delle scuole dell'Esercito".

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
18.	Comando cavalleria dell'aria	2005	Muta la denominazione da "cavalleria dell'aria", assunta nel 2000, in "aviazione dell'Esercito". La stessa denominazione è adottata da tutte le unità appartenenti alla specialità, permanendo nell'ambito dell'area delle forze operative.
19.	Comando logistico nord	2006	Si costituisce. Assume funzioni tecnico-logistiche già attribuite alla Regione militare nord di Padova. Svolge compiti di sostegno nelle materie o funzioni assegnate secondo gli ordinamenti di forza armata.
20.	Comando logistico sud	2006	Si costituisce. Assume funzioni tecnico-logistiche già attribuite alla Regione militare sud di Napoli. Svolge compiti di sostegno nelle materie o funzioni assegnate secondo gli ordinamenti di forza armata.
21.	Scuola di amministrazione e commissariato	2006	Si riconfigura sulla base dei compiti da assolvere.

3. D'INTERESSE DELLA MARINA

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Direzione del genio militare per la Marina di Napoli	1997	Declassata a Sezione staccata del genio militare per la Marina di Napoli
2.	Sezioni staccate del genio militare per la Marina di Brindisi, Cagliari, Livorno e Venezia	1997	Declassate a Nuclei tecnici del genio militare per la Marina, rispettivamente, di Brindisi, Cagliari, Livorno e Venezia
3.	Deposito per munizionamento navale di Isola delle Femmine (Palermo)	1998	Posto in conservazione (deposito vuoto, con vigilanza tecnica delle infrastrutture)
4.	Istituto di guerra marittima	1998	Riarticolato in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo degli ufficiali anche alla luce della soppressione del Corso superiore di stato maggiore e dell'istituzione dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze
5.	Accademia navale	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo degli ufficiali
6.	Scuola sottufficiali della Marina di Taranto	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo dei sottufficiali conseguente al riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al D.Lgs. 196 del 1995
7.	Scuola sottufficiali della Marina di La Maddalena	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo dei sottufficiali conseguente il riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al D.Lgs. 196 del 1995
8.	Deposito per munizionamento navale di Malcontenta (Venezia)	1998	Posto in conservazione (deposito vuoto con vigilanza tecnica delle infrastrutture)
9.	Sezione di commissariato della Marina di Augusta	1998	Riarticolata in direzione per consentire il mantenimento dell'attuale livello di spesa in relazione alla soppressione di alcuni organismi amministrativi della sede
10.	Direzione di commissariato della Marina di Napoli	1999	Declassata a Sezione di commissariato della Marina di Napoli
11.	Base navale secondaria di La Maddalena	2000	Declassata a Base navale d'appoggio operativo
12.	Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari	2000	Si costituisce sulla base dei soppressi ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi e ispettorato di supporto navale
		2005	Si riconfigura in Ispettorato per il supporto logistico e dei fari, secondo le disposizioni emanate dal Capo di stato maggiore della Marina.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
13.	Direzione del genio militare per la Marina di Messina	2001	Declassata a Sezione del genio militare per la Marina di Messina
14.	Direzione del genio militare per la Marina di La Maddalena	2000	Declassata a Sezione del genio militare per la Marina di La Maddalena
15.	Sezione staccata del genio militare per la Marina di Cagliari	2000	Riarticolata in Direzione del genio militare per la Marina di Cagliari
16.	Infermeria autonoma militare Marittima di Roma, Brindisi e La Maddalena	2000	Declassate ad infermerie di corpo, rispettivamente del Distaccamento Marina di Roma, del Comando servizi base di Brindisi e della Scuola sottufficiali di La Maddalena
17.	Nucleo logistico della Marina di Brindisi	2001	Riarticolato in Sezione di commissariato della Marina di Brindisi
18.	Comando zona fari di Napoli	2000	Declassato a Sezione staccata di Napoli di MARIFARI di Taranto
19.	Centro controllo standardizzazione scorte della Marina	2000	Assume la nuova denominazione di Centro gestione scorte navali, è riorganizzato ordinativamente ed organicamente nell'ambito dell'Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari
20.	Direzioni magazzini di Taranto, La Spezia ed Augusta	2001	Assorbono le gestioni dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato, rispettivamente, delle Direzioni di commissariato di Taranto, La Spezia ed Augusta e sono inserite nell'ambito del centro gestioni scorte navali
21.	Istituto di guerra marittima	2000	Trasferimento delle attribuzioni all'Istituto di studi militari marittimi quale evoluzione in termini di compiti e struttura dell'istituto di guerra marittima che tiene conto del nuovo iter formativo degli ufficiali, dell'istituzione dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze e della contemporanea soppressione del corso superiore di stato maggiore. L'istituto, con sede a Venezia quale polo culturale della Marina militare, è istituito con decreto del Ministro della difesa che ne disciplina l'organico e l'ordinamento e la dipendenza dall'ispettore delle scuole
22.	Gruppo navi uso locale La Spezia	2001	Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di La Spezia alle dipendenze del comando del dipartimento M.M. di La Spezia
23.	Gruppo navi uso locale Taranto	2001	Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di Taranto alle dipendenze del comando del dipartimento M.M. di Taranto
24.	Comando distaccamento Marina militare di Ancona	2001	Si riconfigura in Comando servizi base di Ancona
25.	Comando distaccamento Marina militare di Brindisi	2001	Confluisce riconfigurato nel Comando servizi base di Brindisi
26.	Gruppi navi uso locale Brindisi e di Cagliari	2001	Confluiscono riconfigurati nei Comandi servizi base, rispettivamente, di Brindisi e Cagliari
27.	Comando distaccamento Marina militare di Cagliari e di Augusta	2001	Confluiscono, riconfigurati, nei Comandi servizi base di Cagliari e di Augusta
28.	Ufficio dell'Ispettore delle scuole della Marina militare	2005	Si riconfigura in Ispettorato scuole della Marina militare ed assume alcune funzioni dell'Ufficio generale del personale della Marina militare.
29.	Infermeria autonoma militare marittima di Ancona	2005	Si riconfigura in Infermeria di corpo del Centro di selezione della Marina militare di Ancona che diviene ente dipartimentale.
30.	Ospedale principale militare marittimo di La Spezia	2005	Si riconfigura sulla base di compiti / funzioni da assolvere nel settore medico-legale.
31.	Infermeria autonoma militare marittima di Augusta (SR)	2005	Si riconfigura sulla base di compiti / funzioni da assolvere.
32.	Ospedale principale militare marittimo di Taranto	2005	Si riconfigura sulla base di compiti / funzioni da assolvere, tra cui quelli di medicina iperbarica.
33.	Stabilimento di munizionamento navale di Taranto	2005	Si riconfigura in Direzione munizionamento con provvedimento ministeriale.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
34.	Sezione staccata del genio militare per la Marina di Napoli	2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Direzione del genio militare per la Marina di Taranto.
35.	Ufficio munizionamento del Comando servizi base di Augusta (SR)	2005	Si riconfigura in Direzione munizionamento con provvedimento ministeriale.
36.	Centro reclutamento e addestramento della Marina militare di Taranto	2008	Si riconfigura in Centro selezione, addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. Con provvedimento ministeriale sono modificate le disposizioni sull'assetto delle Scuole marescialli ed \operatori delle Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.
37.	Direzione del genio militare per la Marina di Ancona	2005	Si riconfigura in Sezione del genio militare per la Marina di Ancona.
38.	Direzione del genio militare per la Marina di Cagliari	2005	Si riconfigura in Sezione del genio militare per la Marina di Cagliari.
39.	Sezione del genio militare per la Marina di La Maddalena	2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Sezione del genio militare per la Marina di Cagliari.
40.	Nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Livorno	2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Direzione del genio militare per la Marina di La Spezia.
41.	Nucleo tecnico del genio militare per la Marina di Brindisi	2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Direzione del genio militare per la Marina di Taranto.
42.	Sezione del genio militare per la Marina di Messina	2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Direzione del genio militare per la Marina di Augusta (SR).
43.	Nucleo tecnico del genio militare per la Marina di Venezia	2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Sezione del genio militare per la Marina di Ancona.

4. D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Ispettorato per la sicurezza del volo	1997	Riorganizzazione della funzione di coordinamento nella investigazione, al fine di prevenzione, sulle cause degli incidenti di volo degli aeromobili di cui all'art. 748 del codice della navigazione, già espletata dai Comandi di regione aerea nonché dell'attività della Commissione permanente in materia e dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo
2.	Scuola di guerra aerea	1997	È riorganizzata ordinativamente ed organicamente. Transita alle dipendenze del Comando generale delle scuole, Comando di vertice della Forza armata
3.	Accademia aeronautica	1997	Riorganizzazione, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole
4.	Scuola addestramento reclute dell'Aeronautica		
5.	Scuola addestramento reclute vigilanza dell'Aeronautica		
6.	Centro selezione dell'Aeronautica		
7.	Scuola militare sanità Aeronautica		
8.	Scuola d'applicazione aeronautica militare	1997	È riorganizzata ordinativamente ed organicamente, alle dipendenze del Comando generale delle scuole
9.	Scuola sottufficiali dell'Aeronautica	1997	È riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole conseguentemente al riordinamento dei ruoli ed alla modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale sottufficiale delle Forze armate di cui al D.Lgs. 196 del 1995
10.	Scuola perfezionamento sottufficiali dell'Aeronautica e direzione corsi ferma leva prolungata		
11.	Comando aeroporto Ciampino	1998	Riorganizzazione ordinativo-organica correlata al riordino

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
12.	Comando aeroporto Pratica di Mare		della componente operativa e logistica della Forza armata
13.	Comando operativo delle Forze aeree	1998	Unificazione della funzione di direzione delle operazioni aeree, già esercitate dai comandi di regione aerea, e dai correlati comandi operativi, quale comando dell'organizzazione di vertice della Forza armata, ed esercitata tramite centri di comando e controllo di settore e centri di sorveglianza e di controllo (detto comando si integra con il paritetico comando interalleato; il relativo comandante espleta la duplice e paritetica funzione di comandante operativo delle Forze aeree e comandante delle Forze aeree interalleate)
14.	Comandi 1ª e 3ª Regione aerea (R.A.)	1999	Assorbimento delle funzioni del comando 2 R.A., relative Direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e connesse articolazioni funzionali, ad esclusione delle funzioni in materia del comando della squadra aerea e del comando operativo delle Forze aeree, nonché riordino degli alti comandi territoriali mediante riorganizzazione o soppressione delle relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e connesse articolazioni funzionali.
		2005	Già alle dipendenze del Comando logistico dal 1999, transitano riconfigurati alle dipendenze del Capo di stato maggiore Aeronautica.
15.	Comando della squadra aerea	1999	Comando dell'organizzazione di vertice della F.A. che, attraverso organismi demoltiplicatori, svolge funzioni precedentemente di competenza dei comandi di R.A. e degli Ispettorati logistico e T.A.V., di approntamento, di addestramento e di supporto tecnico-logistico operativo dei reparti dipendenti
16.	Comando logistico	1999	Riorganizzazione ordinativo-organica degli Ispettorati logistico e T.A.V. in Comando dell'organizzazione di vertice di F.A. Assorbe parte delle funzioni degli ex Ispettorati logistico e T.A.V., dei comandi di R.A., relative direzioni territoriali, e connesse articolazioni funzionali, fatte salve le funzioni assorbite dal comando della Squadra aerea.
17.	Comando divisione caccia bombardieri ricognitori di Milano	2005	Riorganizzazione in Comando delle forze aerotattiche di attacco e ricognizione.
18.	Comando divisione caccia intercettori di Bari	2005	Riorganizzazione in Comando delle forze aerotattiche della difesa aerea
19.	Comando 9^ brigata aerea di Pratica di Mare (RM)	2005	Riorganizzazione in Comando delle forze aeree di trasporto e supporto ed in Quartier generale, comando aeroporto.
20.	Quartier generale della 1ª Regione aerea e Comando aeroporto di Linate (MI)	2005	Riorganizzazione delle funzioni.
21.	Quartier generale della 3ª Regione aerea e Distaccamento "enti Bari".	2005	
22.	Comando generale delle scuole di Guidonia (RM)	2005	Ridenominazione in Comando scuole dell'Aeronautica militare.
23.	Divisione formazione superiore / Scuola di Guerra aerea - Scuola applicazione dell'Aeronautica militare di Firenze	2005	Ridenominazione in Istituto di scienze militari aeronautiche e riorganizzazione delle funzioni relative ai settori museale, linguistico, nonché di raccolta, archiviazione, studio, conservazione, promozione, pubblicistica ed editoria, di materiale e materie aeronautiche.
24.	1ª Brigata aerea di Padova e altre sedi	2005	Riorganizzazione mediante: la costituzione del 16° Stormo con funzioni di protezione delle forze schierate e/o rischierate, dentro e/o fuori i confini nazionali; riorganizzazione della componente addestrativa ed operativa del Reparto missili.
25.	1° Gruppo manutenzione TLC di Milano	2005	Riorganizzazione in 1° Reparto tecnico comunicazioni mediante l'assunzione delle funzioni della Direzione TLC della 1ª Regione aerea e del 2° Gruppo manutenzione TLC di Padova.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
26.	4° Gruppo manutenzione TLC di Bari	2005	Riorganizzazione in 2° Reparto tecnico comunicazioni mediante l'assunzione delle funzioni della Direzione TLC della 3^ Regione aerea.
27.	4° Reparto manutenzione velivoli di Grosseto	2005	Trasferimento e riorganizzazione di funzioni.
28.	7° Reparto tecnico operativo di Borgo Piave (LT)	2006	Riorganizzazione in Reparto tecnico manutentivo difesa aerea / assistenza al volo / telecomunicazioni (DA/AV/TLC) mediante l'assunzione delle funzioni dell'8° Reparto tecnico operativo, del 3° Gruppo manutenzione TLC e dell'8° Deposito centrale.
29.	Reparto addestramento controllo spazio aereo di Borgo Piave (LT)	2006	Assume le funzioni del Reparto addestramento assistenza al volo con trasferimento a Pratica di Mare (RM).
30.	Divisione formazione sottufficiali e truppa/ Scuola sottufficiali Aeronautica militare	2006	Riorganizzazione della Divisione formazione sottufficiali e truppa mediante graduale trasferimento dei corsi per allievi marescialli a Viterbo, a partire dal 2005, e mantenimento a Caserta dei corsi per allievi specialisti.
31.	8° e 16° Reparto genio campale	2006	Razionalizzazione delle risorse, con graduale assunzione delle funzioni residuali nel settore demaniale e infrastrutturale a connotazione territoriale.
32.	27° Reparto genio campale	2007	Razionalizzazione delle risorse, con graduale assunzione delle funzioni residuali nel settore demaniale ed infrastrutturale a connotazione territoriale e ridislocazione nella sede di Villafranca (VR).
33.	1° Deposito centrale di Monterotondo (RM).	2007	Riorganizzazione di funzioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse):

«Art. 2 *(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».

— Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137:

«Art. 5 *(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)*. — 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale):

«2 *(Personale militare impegnato nella difesa nazionale)*. — 1. Le finalità di cui all'art. 1 sono assicurate da:

(omissis);

f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione;

2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.».

— Si riportano gli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore):

«Art. 11 *(Reclutamento)*. — 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, e degli ulteriori seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai trent'anni compiuti.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella *A* allegata alla presente legge, per gli anni successivi

fino al 2020, dal decreto di cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.».

«Art. 16 *(Concorsi)*. — 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b)*, alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

— Si riportano gli articoli 2, comma 3, e 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331):

«3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella «A» di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.».

«25 *(Ufficiali delle forze di completamento)*. — *(Omissis)*.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».

— L'art. 28 (Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali), comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001, richiamato alla nota precedente, così recita «Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.».

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo n. 464 del 1997 così modificato dal presente decreto:

«Art. 2. — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto:

a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione militare nord-est;

b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che *accentra le funzioni delle disciolte direzioni di amministrazione, nonché, dal 2005, delle direzioni di amministrazione distaccate, dal sopprimere secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto».*

È istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio *a decorrere dal 2006, esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto;*

c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, *costituito con sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del Comando regione militare della Sicilia;*

d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. *Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando militare autonomo della Sardegna, costituito con sede a Cagliari per riorganizzazione del Comando regionale militare della Sardegna;*

e) è soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia;

f) sono soppressi il comando della 2 regione area, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di ammini-

strazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;

g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;

h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. *Le relative competenze sono attribuite secondo quanto indicato nella tabella B allegata a presente decreto.*

i) è soppressa l'accademia di sanità militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una università di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione;

l) è soppresso il collegio «Francesco Morosini» in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare «Francesco Morosini» che è istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare.

*«1-*bis) *a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia, Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno. Contestualmente, sono costituiti i comandi militari Esercito che assumono la denominazione della regione amministrativa in cui hanno sede. Le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché le funzioni già espletate dai distretti militari sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi militari Esercito;*

*1-*ter) *a decorrere dall 2005, il Comando 1ª regione aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali;*

*1-*quater) *all'art. 1, comma 1, della legge 8 giugno 1961, n. 509, le parole: "tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea" sono sostituite dalle seguenti: "due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali";*

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinata, nel triennio 1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h)* ed *i)* del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.

*3-*bis. *Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, è istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica;*

4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della scuola militare "Nunziatella", con sede a Milano, assume la denominazione di "Scuola militare Teuliè" con propria autonomia funzionale; alla scuola si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484.

4-*bis. (omissis).*

4-*ter.* Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma 4-*bis* del presente articolo, e abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.

4-*quater*. Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. È abrogato l'art. 3 del regio decreto 1º maggio 1930, n. 726.

*4-*quinquies. *Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.».*

5. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti i comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi regione militare e aerea, dai comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e marittimi autonomi.

*5-*bis. *Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera* b), *della legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni e dell'art. 12, comma 1, lettera* g) *numeri 1) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 566, determina con proprio provvedimento i comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza».*

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a), d)* ed *h)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1998, n. 3.

Nota all'art. 4:

— Si riporta l'art. 3 del sucitato decreto legislativo n. 464 del 1997 come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. — 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale.

2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

2-*bis*. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate.

2-ter. *Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'art. 2, comma 1, ed alla tabella B allegata al presente decreto possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.*

3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'art. 1».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 464 del 1997 si veda la nota all'art. 4.

05G0280

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in trentaquattresima seduta comune, il 21 dicembre 2005, alle ore 14, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

05A11934

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia il giorno 24 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia in relazione ai gravi eventi sismici del giorno 24 novembre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento del summenzionato contesto emergenziale sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad una proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la richiesta del commissario delegato, pervenuta con nota prot. n. 51.2005.0003220 del 10 novembre 2005;

D'intesa con la regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 2 dicembre 2005;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 feb-

braio 1992, n. 225, fino al 30 novembre 2006, lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia il giorno 24 novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11714

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese, in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5-*bis,* comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nel mese di settembre 2008 si svolgerà nella provincia di Varese la 75ª edizione dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada e che detto evento coinvolgerà un ingente numero di partecipanti;

Considerato che l'Unione ciclistica internazionale ha assegnato alla Società ciclistica Alfredo Binda di Varese in partnership con la provincia di Varese l'organizzazione dei suddetti Campionati mondiali di ciclismo su strada;

Considerato che l'evento è destinato ad attirare circa ottomila persone tra atleti, tecnici, rappresentanti delle diverse federazioni ciclistiche, con delegazioni straniere facenti capo a cinquantacinque Paesi;

Considerato, inoltre, che il predetto evento coinvolgerà una quantità di spettatori presumibilmente pari a circa un milione di persone e ciò richiederà l'adozione tempestiva di ogni utile intervento finalizzato a soddisfare le esigenze di mobilità ed ospitalità, soprattutto in relazione al fatto che le presenze saranno concentrate in un periodo temporale assai ristretto;

Ravvisata l'esigenza di procedere con estrema sollecitudine alla organizzazione dell'evento che, in considerazione del consistente sforzo necessario per la sua efficace attuazione, impone di ricorrere ai mezzi e poteri straordinari di cui alla legge n. 225/1992 non potendosi ugualmente soddisfare attraverso gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento giuridico vigente;

Ravvisata, altresì, la necessità di assicurare, durante la celebrazione dell'evento, l'adozione di ogni intervento utile a garantire la regolare mobilità sul territorio da parte della cittadinanza, la sicurezza e l'ordine pubblico, un'idonea ricezione alberghiera, nonché condizioni adeguate di accoglienza e assistenza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, l'oggettiva esigenza di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della suddetta manifestazione, nell'ambito di efficacia delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-*bis,* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere ad effettuare ulteriori interventi finalizzati a consentire la migliore fruibilità dei luoghi, lo sviluppo del sistema di accessibilità e di accoglienza ed un'adeguata assistenza tecnica, medica ed informativa;

Considerato, infine, che la complessità dei predetti interventi deve essere valutata in un contesto unitario, tale da consentire un'unicità di azione per il perseguimento dell'obiettivo di predisporre, in tempi utili, quanto necessario per lo svolgimento delle manifestazioni sportive, sicché risulta indispensabile la nomina di un commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 28 febbraio 1992, n. 225;

Vista la richiesta del 23 novembre 2005 pervenuta al Governo dalla provincia di Varese con la quale si chiede di valutare l'opportunità di attribuire ai Campionati del Mondo di ciclismo su strada, previsti a Varese nel 2008, la qualifica di «grande evento», ai sensi del comma 5 dell'art. 5-*bis,* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la documentazione acquisita, recante il programma organizzativo delle manifestazioni sportive con l'indicazione dei relativi circuiti utilizzati per lo svolgimento delle gare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008», che si terranno nel territorio della provincia di Varese nel corso del 2008, sono dichiarati «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis,* comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11715

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, ad eccezione del gas metano, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come, da ultimo, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2005, di determinare le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, relativa alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2005, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sugli oli minerali ad eccezione del gas metano, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2005, sono effettuati entro il:

a) 21 dicembre 2005, se eseguiti, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) 27 dicembre 2005, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: TREMONTI

05A11863

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 novembre 2005.

Individuazione del limite di accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, nonché dei criteri di priorità da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni medesime.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto in particolare l'art. 10, comma 4 della predetta legge che attribuisce al Comitato per l'imprenditoria femminile compiti di indirizzo o di programmazione generale in ordine agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile previsti dalla stessa legge n. 215;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visti l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, concernente i «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, con il quale si stabilisce che ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa il punteggio numerico dei criteri di priorità concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresì eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale;

Visto altresì il comma 2 del citato art. 10 che stabilisce che con lo stesso decreto di individuazione dei criteri di priorità vengono fissati i limiti entro i quali una volta realizzata l'iniziativa è consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi;

Visto l'art. 12, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che prevede che le regioni e province autonome possono individuare criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo;

Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile espresso nelle riunioni del 28 luglio e del 17 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

L'accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, è consentito ai progetti che prevedano un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro.

Art. 2.

Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna iniziativa, i criteri di priorità, validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:

1º CRITERIO - NUOVI OCCUPATI RISPETTO AGLI INVESTIMENTI AMMESSI.

Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Il numero degli occupati è costituito dalle unità aggiuntive attivate nell'anno a regime rispetto alle unità preesistenti. A tal fine sono considerati occupati i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola, calcolati in termini di unità-lavorative-anno (ULA); sono inoltre considerati occupati i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro e i collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali.

2º CRITERIO - NUOVA OCCUPAZIONE FEMMINILE RISPETTO AGLI INVESTIMENTI AMMESSI.

Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il numero delle occupate donne attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Per il calcolo delle nuove occupate si applicano le disposizioni dettate al punto precedente in relazione al primo criterio di priorità.

3º CRITERIO - NUOVI INVESTIMENTI RISPETTO AGLI INVESTIMENTI TOTALI.

Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi ad agevolazione e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli preesistenti.

L'ammontare degli investimenti totali è così determinato:

a) nelle iniziative di avvio di attività esso è pari ai nuovi investimenti ammessi;

b) nelle iniziative di acquisto di attività preesistente esso è pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e del costo ammesso relativo all'acquisto dell'attività;

c) nei progetti innovativi esso è pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e dell'investimento netto preesistente al programma, inteso come totale delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento.

4º CRITERIO - PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALL'IMPRESA.

Il criterio opera nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile, attribuendo al valore assunto da ciascuno dei precedenti tre criteri e dagli eventuali criteri di priorità individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 10% del valore stesso. A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile:

le società di persone e le cooperative le cui socie siano tutte donne;

le società di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne.

Non sono considerate imprese «a totale partecipazione femminile» le ditte individuali e le società a responsabilità limitata unipersonali.

5º CRITERIO - CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI QUALITÀ ED INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE.

Il criterio opera quando ricorrono, disgiuntamente o congiuntamente, i seguenti casi:

a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine vengono considerati i sistemi di certificazione della serie UNI EN ISO9000, EMAS, UNI EN ISO14000 e ECOLABEL, le certificazioni di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT, le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG, nonché l'iscrizione dell'impresa richiedente nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

b) l'impresa ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, finalizzate a conciliare tempo di vita e di lavoro che, alla data di presentazione della domanda, siano stati ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge.

Il criterio opera attribuendo al valore assunto da ciascuno dei primi tre criteri e dagli eventuali criteri di priorità individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 5% del valore stesso.

Art. 3.

Il valore dei singoli criteri è determinato, per ciascuna iniziativa, sulla base dei dati di progetto e delle dichiarazioni ricavati dalla domanda di agevolazione.

Art. 4.

Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna iniziativa è ottenuto sommando i valori normalizzati dei primi tre criteri indicati all'art. 2 e dei criteri regionali eventualmente individuati, comprensivi, qualora ne ricorrano le condizioni, delle maggiorazioni previste dal medesimo art. 2 per il 4° e 5° criterio. Il valore normalizzato sia del 1° che del 2° criterio di cui all'art. 2 è moltiplicato per 0,30.

Art. 5.

Il valore di ciascun criterio risultante a consuntivo può subire scostamenti in diminuzione, rispetto ai valori posti a base per la formazione delle graduatoria, non superiori a 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati non può superare i 20 punti percentuali.

Il superamento dei predetti limiti di scostamento determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

Qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri 4° e 5°, lo scostamento è calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A11662

DECRETO 2 dicembre 2005.

Modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 2001, recante la determinazione delle misure del contributo di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, da concedere a favore dell'imprenditoria femminile.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che stabilisce che le imprese legittimate ad accedere ai benefici sono quelle rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, che ha recepito le nuove disposizioni comunitarie concernenti la definizione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che sancisce che il contributo in conto capitale ivi previsto è concesso secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), le quali vengono individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto anche conto della stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001 con il quale sono state stabilite le misure del contributo in conto capitale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile;

Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Considerato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 concernente i «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», stabilisce che il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, relativamente ai bandi emanati dal primo gennaio 2003, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0.50 per cento annuo;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 3344 fin. cor. dell'8 settembre 2004 che ha accolto la richiesta delle autorità italiane di modificare, limitatamente ad alcune aree della regione Molise, la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato, sia con riferimento alle intensità, sia con riferimento alla definizione delle aree;

Ritenuto di dover aggiornare le misure d'aiuto spettanti, nelle predette aree della regione Molise, in conseguenza delle modifiche apportate con la suddetta Decisione della Commissione dell'8 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del contributo previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, vigenti per le aree della regione Molise sono così modificate:

comuni del Molise ammessi alla deroga dell'art. 87.3.c): 30% ESN.

2. Restano confermate le restanti misure del contributo fissate nel decreto 2 febbraio 2001 di cui alle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A11661

DECRETO 5 dicembre 2005.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile (sesto bando).

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che stabilisce che il Ministero delle attività produttive fissa i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto altresì l'art. 12, comma 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attività produttive rende noto, con lo stesso decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione e provincia autonoma e i criteri di priorità eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Visti i decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto 2005 con i quali, ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite, tra le regioni e le province autonome, le risorse finanziarie statali disponibili a favore degli interventi per l'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale è stato stabilito un limite minimo e massimo di investimento per l'accesso alle agevolazioni e sono stati altresì fissati i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001 così come modificato con successivo decreto ministeriale del 2 dicembre 2005, con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in conformità a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, concernente i «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», secondo il quale il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, relativamente ai bandi emanati dal primo gennaio 2003, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0.50 per cento annuo;

Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;

Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e dalla province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 con le quali sono state indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle graduatorie;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare esplicativa n. 946342 del 5 dicembre 2005, citata in premessa.

2. Il termine finale di presentazione delle domande è fissato allo scadere del novantesimo giorno successivo al termine iniziale di cui al precedente comma 1.

Art. 2.

1. Le risorse disponibili per il bando di cui al comma 1 sono complessivamente pari a € 88.535.259,64 e risultano composte, per € 76.145.690,00 dalle risorse statali disponibili in bilancio già ripartite tra le regioni e le province autonome con i decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto 2005 citati in premessa, e per € 12.389.569,64 dalle risorse stanziate dalle regioni e province autonome che hanno disposto l'integrazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000. Gli importi delle risorse complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono dettagliati nella tabella che segue:

	Fondi statali	Fondi regionali	Totale
Piemonte	2.944.671,70	1.742.479,35	4.687.151,05
Valle d'Aosta	60.998,00	100.000,00	160.998,00
Liguria	1.375.845,80	0	1.375.845,80
Lombardia	5.063.837,60	0	5.063.837,60
Provincia autonoma di Bolzano	142.364,30	0	142.364,30
Provincia autonoma di Trento	218.884,50	208.938,00	427.822,50
Veneto	2.649.717,70	0	2.649.717,70
Friuli Venezia Giulia	699.387,70	504.060,92	1.203.448,62
Emilia Romagna	1.963.320,00	0	1.963.320,00
Toscana	2.688.991,40	1.477.706,62	4.166.698,02
Umbria	751.369,00	0	751.369,00
Marche	954.620,80	0	954.620,80
Lazio	6.151.135,10	2.380.079,53	8.531.214,63
Abruzzo	1.233.815,30	800.000,00	2.033.815,30
Molise	576.495,30	0	576.495,30
Campania	15.185.539,80	0	15.185.539,80
Puglia	8.839.915,50	1.609.730,47	10.449.645,97
Basilicata	1.389.186,10	500.000,00	1.889.186,10
Calabria	5.749.061,20	1.066.574,75	6.815.635,95
Sicilia	13.916.830,80	0	13.916.830,80
Sardegna	3.589.702,40	2.000.000,00	5.589.702,40

Art. 3.

1. Le domande di agevolazione devono essere inviate agli indirizzi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4.

1. In mancanza dell'integrazione delle risorse finanziarie da parte delle regioni Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sicilia, e da parte della Provincia autonoma di Bolzano, le domande la cui unità locale ricade nei suddetti territori sono esaminate dal Ministero delle attività produttive, che provvede a tutti gli adempimenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

2. Le domande di cui al precedente comma devono essere trasmesse in copia, per conoscenza, alle suddette regioni, che possono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

3. I criteri di priorità regionale di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono stati individuati dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Toscana, Sardegna. Tali criteri, che saranno utilizzati per la formazione delle relative graduatorie regionali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO 1

REGIONE PIEMONTE
Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 4.687.151,05
Criteri di priorità regionali: non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: FINPIEMONTE spa - L. 215/92
Galleria San Federico 54
10121 TORINO

REGIONE VALLE D'AOSTA
Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 160.998,00
Criteri di priorità regionali: non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Centro Sviluppo spa-sportello imprenditoria femminile
Via lavoratori Vittime del Col du Mont 24
11100 AOSTA

REGIONE LIGURIA
Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 1.375.845,80
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giorgione 2/B
00147 ROMA

REGIONE LOMBARDIA
Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 5.063.837,60
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giorgione 2/B
00147 ROMA

Provincia autonoma di BOLZANO
Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 142.364,30
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giorgione 2/B
00147 ROMA

Provincia autonoma di TRENTO
Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 427.822,50
Criteri di priorità regionali: non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Provincia autonoma di Trento
Agenzia del lavoro - Area Incentivi - Imprenditoria femminile
Via R. Guardini n. 75
38100 TRENTO

REGIONE VENETO
Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 2.649.717,70
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giorgione 2/B
00147 ROMA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 1.203.448,62
Criteri di priorità regionali: non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste
P.zza della Borsa n. 14
34121 TRIESTE
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine
Via Morpurgo n. 14
33100 UDINE
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia
Via Crispi n. 10
34170 GORIZIA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone
C.so Vittorio Emanuele n. 47
33170 PORDENONE

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 1.963.320,00
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA
REGIONE TOSCANA	
Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 4.166.698,02
Criteri di priorità regionali:	
criterio territoriale:	
i Comuni che si trovano parzialmente e totalmente in sostegno transitorio individuati dal Docup Regione Toscana 2000-2006	punti 10
criterio settoriale- classifica ISTAT:	
sezione D codici DB-17, DC-19 –attività manifatturiere	punti 10
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione	Regione Toscana Direzione Generale Sviluppo economico Settore Imprenditoria Femminile e Pari Opportunità Via Di Novoli, 26 50127 FIRENZE
REGIONE UMBRIA	
Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 751.369,00
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA
REGIONE MARCHE	
Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 954.620,80
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA
REGIONE LAZIO	
Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 8.531.214,63
Criteri di priorità regionali:	
criterio settoriale- classifica ISTAT:	
sezione **K** sottosezione **72**: informatica	Punti 1
sezione **K** sottosezione **73**: ricerca e sviluppo	Punti 2
sezione **N** sottosezione **85**: sanità ed altri servizi sociali	Punti 2
sezione **O** sottosezione **92**: attività ricreative e culturali	Punti 1
Le seguenti maggiorazioni vigono esclusivamente per il territorio di Viterbo e provincia, Frosinone e provincia, Latina e provincia, Rieti e provincia:	
sezione **D** sottosezioni:	
- **DA**: alimentare	Punti 1
- **DB 17-18**: industrie tessili ed abbigliamento;	Punti 1
- **DC 19-20**: industrie conciarie, fabbricazione prodotti cuoio, pelle e similari;	Punti 1
- **DE 21-22**: fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria;	Punti 1
- **DG 24**: fabbricazione dei prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali;	Punti 1
- **DH 25**. fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche ;	Punti 1
- **DI 26**: fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;	Punti 1
- **DJ 27-28**: produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo;	Punti 1
- **DK 29**: fabbricazione di macchine e apparecchi metallici (compreso installazione, montaggio, riparazione e manutenzione);	Punti 1

- **DL 30-31-32-33**: fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche;	Punti 1
- **DM 34-35**: fabbricazione di mezzi di trasporto;	Punti 1
- **DN 36-37**: altre industrie manifatturiere (fabbricazione mobili, recupero e preparazione per il riciclaggio)	Punti 1
sezione **F**: costruzioni (preparazione del cantiere edile, costruzione completa e parziale di edifici, installazione dei servizi di un fabbricato, lavoro di completamento degli edifici, noleggio di macchine ed attrezzature per costruzioni)	Punti 1
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	BIC LAZIO SpA Incubatore Acropoli di Ferentino Via Casilina, 246 03013 FERENTINO FR

REGIONE ABRUZZO

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 2.033.815,30
Criteri di priorità regionali:	
criterio territoriale:	
programmi di investimento localizzati nei Centri per l'Impiego in cui nell'anno 2004 si è registrato un tasso di disoccupazione femminile superiore alla media regionale (criterio trasversale a tutti i macrosettori)	punti 10
criteri settoriali codici ISTAT:	
da K 73.1 a K 73.2 programmi di investimento riguardanti la ricerca e lo sviluppo	punti 10
categorie da 01.11.1 a 01.13.5 escluse 01.11.4 e 01.12.2 programmi di investimenti nel macrosettore agricoltura finalizzati all'ottenimento di prodotti agricoli biologici in base alla vigente normativa	punti 10
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Giunta Regionale d'Abruzzo Direzione delle politiche attive del lavoro della formazione e dell'istruzione Via Raffaello 137 65124 PESCARA

REGIONE MOLISE

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 576.495,30
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA

REGIONE CAMPANIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 15.185.539,80
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA

REGIONE BASILICATA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 1.889.186,10
Criteri di priorità regionali:	
criterio territoriale:	
localizzazione iniziativa in uno dei Comuni destinatari degli interventi del fondo di coesione elencati nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 1191/2002 recepita dalla D.C.R. n. 484/2002	punti 10
criteri settoriali:	
iniziative da realizzare in settori produttivi riferiti alle seguenti attività della classificazione delle attività economiche ATECO 2002: *Sez N cod. 85.31.0* *Sez N 85.32.0* *Sez O 92.51.0* *Sez H 55.23.4* *Sez. DD 20.51.1* *Sez DD 20.52.2*	punti 10
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica Viale della Regione Basilicata, n. 12 85100 POTENZA

REGIONE PUGLIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 10.449.645,97
Criteri di priorità regionali:	
criterio settoriale - classifica ISTAT '93:	
- sezione K cod. di attività 72: informatica e attività connesse	Punti 10
- sezione K cod. di attività 73: ricerca e sviluppo- sezione	Punti 10
- sezione K cod. di attività 74: altre attività professionali e imprenditoriali	Punti 10
- sezione H cod. di attività 55.11: alberghi e motel con ristorante	Punti 10
- sezione H cod. di attività 55.12: alberghi e motel senza ristorante	Punti 8
- sezione H cod. di attività 55.2: campeggi e altri alloggi per brevi soggiorni	Punti 6
- sezione H cod. di attività 55.21.1: ostelli della gioventù	Punti 10
- sezione H cod. di attività 55.22: campeggi e aree attrezzate per roulottes	Punti 6
- sezione H cod. di attività 55.23.1: villaggi turistici	Punti 9
- sezione H cod. di attività 55.23.4: affittacamere, case per vacanze	Punti 3
- sezione H cod. di attività 55.23.5: agriturismo	Punti 10
- sezione H cod. di attività 55.23.6: altri esercizi alberghieri complementari	Punti 6
- sezione H cod. di attività 63.30: attività delle agenzie di viaggio	Punti 10
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione	Finpuglia spa Via Borsellino e Falcone 2 70125 BARI

REGIONE CALABRIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili	€ 6.815.635,95
Criteri di priorità:	
criterio settoriale - classifica ISTAT '93:	
DA - INDUSTRIE ALIMENTARI DELLE BEVANDE E DEL TABACCO "limitatamente agli investimenti ammissibili, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dalla normativa comunitaria e delle disposizioni contenute nel Programma Operativo Regionale (POR) e relativo complemento di programmazione attualmente in vigore"	Punti 10
DB - INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO	Punti 10
DC INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI	Punti 10
DD - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO	Punti 10
DE - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DELLA CARTA: STAMPA ed EDITORIA (da 21 a 22.23)	Punti 10
DG - 24.63 FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI	
DI - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI:	
26.1 - Fabbricazione di vetro e prodotti in vetro	Punti 10
26.15.1 - Lavorazione e trasformazione del vetro cavo	Punti 10
26.15.2 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio	Punti 10
26.21 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	Punti 10
26.7 Taglio, modellatura e finitura della pietra	Punti 10
26.70.2 - Lavorazione artistica del marmo e altre pietre affini; lavori in mosaico	Punti 10
DN ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE:	
36.11 Fabbricazione di sedie e sedili	Punti 10
36.11.1 - Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni	Punti 10
36.11.2 - Fabbricazione di poltrone e divani	Punti 10
36.11.21 - Fabbricazione di poltrone e divani (compresi i telai)	Punti 10
36.11.22 - Attività di tappezzeria	Punti 10
36.14.1 - Fabbricazione di altri mobili in legno	Punti 10
36.14.12 - Finitura di mobili, laccatura e doratura dei mobili	Punti 10
36.14.13 - Restauro di mobili	Punti 10
36.14.2 - Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale	Punti 10
36.15 - Fabbricazione di materassi	Punti 10
36.2 - Gioielleria ed oreficeria	Punti 10
36.22 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli connessi n.c.a.	Punti 10
36.22.1 - Fabbr. oggetti di gioielleria e oreficeria di metalli preziosi o rivestiti in metalli preziosi	Punti 10
36.3 - Fabbricazione di strumenti musicali	Punti 10
36.4 - Fabbricazione di articoli sportivi	Punti 10
36.5 - Fabbricazione di giochi e giocattoli	Punti 10
36.63.6 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a	Punti 10
37 - Recupero e preparazione per il riciclaggio	Punti 10
H - ALBERGHI E RISTORANTI	Punti 10
I - TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI:	
63.3 - Attività delle ag. di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.	Punti 10
63.30.1 - Attività delle agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	Punti 10
63.30.2 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	Punti 10
63.30.21 - Guide turistiche	Punti 10
63.30.22 - Accompagnatori turistici	Punti 10
63.4 - Attività delle altre agenzie di trasporto	Punti 10
63.40.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	Punti 10
63.40.2 - Intermediari dei trasporti	Punti 10
64.12 - Attività di corriere diverso da quelli postali nazionali	Punti 10
72 - Informatica e attività connesse:	
72.1 - Consulenza per installazione di elaboratori elettronici	Punti 10
72.2 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica	Punti 10
72.3 Elaborazione elettronica dei dati	Punti 10
72.4 Attività delle banche dei dati	Punti 10
72.5 - Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici	Punti 10
72.6 - Altre attività connesse all'informatica	Punti 10
72.60.1 - Servizi di telematica, robotica, eidomatica	Punti 10
72.60.2 - Altri servizi connessi all'informatica	Punti 10
73 - Ricerca e sviluppo:	
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	Punti 10
73.10.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della matematica	Punti 10
73.10.02 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della statistica	Punti 10
73.10.03 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica	Punti 10
73.10.04 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica	Punti 10
73.10.05 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia	Punti 10
73.10.06 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia	Punti 10
73.10.07 - Altre att. di ricerca e sviluppo sper. nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	Punti 10
73.2 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	Punti 10
73.20.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia	Punti 10
73.20.02 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia	Punti 10
73.20.03 - Altre attività di ricerca e sviluppo sper. nel campo delle scienze sociali e umanistiche	Punti 10
74.30.1 - Collaudi e analisi tecniche dei prodotti	Punti 10
74.82.1 - Confezionamento di generi alimentari	Punti 10
74.82.2 - Confezionamento di generi non alimentari	Punti 10
74.84.5 - Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioiellerie, mobili e altri beni personali o per la casa	Punti 10
74.84.67 - Conservazione e restauro di opere d'arte	Punti 10
O - Altri servizi pubblici:	
92.31 - Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie	Punti 10
92.31.01 - Creazioni nel campo letterario	Punti 10
92.31.02 - Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo	Punti 10
92.31.03 - Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione	Punti 10
92.31.04 - Creazioni e interpretazioni nel campo della musica	Punti 10
92.31.05 - Creazioni e interpretazioni nel campo della pittura	Punti 10
92.31.06 - Creazioni e interpretazioni nel campo della scultura	Punti 10
92.31.07 - Altre creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie	Punti 10
92.31.08 - Organizzazione di spettacoli, concerti, ecc.	Punti 10
92.32 - Gestione di sale di spettacoli e attività connesse	Punti 10
92.33 - Attività riguardanti i parchi di divertimento	Punti 10

92.34 - Altre attività di intrattenimento e spettacolo n.c.a.	Punti 10
92.72 - Altre attività ricreative n.c.a.	Punti 10
93 - Altre attività dei servizi:	
93.04 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	Punti 10
93.04.1 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	Punti 10
93.04.2 - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	Punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Regione Calabria
Dipartimento Economia
Legge 215/92
V.le Cassiodoro - Palazzo Europa
88060 S. Maria di Catanzaro

REGIONE SICILIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili € 13.916.830,80

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giorgione 2/B
00147 ROMA

REGIONE SARDEGNA

Importo delle risorse complessivamente disponibili € 5.589.702,40

Criteri di priorità

criteri settoriali:

AGRICOLTURA

Iniziative riguardanti coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai Classificazione ISTAT 02: 01.12.1, 01.12.2, 01.12.5, 01.12.6, 01.12.7, 01.12.8	Punti 0,8
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria e in serra che comportano l'utilizzo di piante appartenenti al patrimonio autoctono della Sardegna Classificazione ISTAT 02: 01.12.3, 01.12.4	Punti 1
Iniziative riguardanti coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie. Colture che comportano l'utilizzo di piante appartenenti al patrimonio autoctono della Sardegna Classificazione ISTAT 02: 01.13.2, 01.13.4	Punti 1,5
Iniziative riguardanti apicoltura Classificazione ISTAT 02: 01.25.3	Punti 1,5
In tali ambiti, viene attribuito un punteggio suppletivo in funzione della localizzazione delle iniziative:	
- aree ricadenti in zone montane ai sensi della normativa comunitaria	Punti 1
- aree ricadenti in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria	Punti 1

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

Iniziative per la produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca Classificazione ISTAT 02: da 15.81 a 15.81.2	Punti 1,5
Iniziative per la produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati Classificazione ISTAT 02: 15.82.0	Punti 1,5
Iniziative per la produzione di paste alimentari di cuscus e di prodotti farinacei simili Classificazione ISTAT 02: 15.85.0	Punti 1,5
Iniziative per la produzione di condimenti e spezie. Classificazione ISTAT 02: 15.87.0	Punti 1
Iniziative per la tessitura di filati tipo lana cardata. Classificazione ISTAT 02: 17.22.0	Punti 1,5
Iniziative per la tessitura di filati tipo lana pettinata. Classificazione ISTAT 02: 17.23.0	Punti 1,5
Iniziative per fabbricazione tappeti e moquette. Classificazione ISTAT 02: 17.51.0	Punti 1,5
Iniziative per la fabbricazione di altri prodotti in legno (esclusi mobili) Classificazione ISTAT 02 da 20.51.1 a 20.51.2	Punti 1
Iniziative per la fabbricazione di articoli in sughero e materiali da intreccio. Classificazione ISTAT 02: da 20.52 a 20.52.2	Punti 1,5
Iniziative per la fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed ornamentali. Classificazione ISTAT 02: 26.21	Punti 1
Iniziative per la fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria. Classificazione ISTAT 02: 36.22.1	Punti 1,5
In tali ambiti, viene attribuito un punteggio suppletivo in funzione della localizzazione delle iniziative:	
- aree ricadenti in zone montane ai sensi della normativa comunitaria	Punti 1
- aree ricadenti in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria	Punti 1

COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

Iniziative per Alberghi (diffusi). Classificazione ISTAT 02: 55.10	Punti 1,5
Iniziative per Telecomunicazioni Classificazione ISTAT 02: da 64.20.1 a 64.20.6	Punti 1,5
Iniziative per la realizzazione di software e consulenza informatica. Classificazione ISTAT 02: da 72.2 a 72.22	Punti 1,5
Iniziative per ricerca e sviluppo. Classificazione ISTAT 02: da 73 a 73.20.0	Punti 1,5
Iniziative per studi di promozione pubblicitaria Classificazione ISTAT 02: 74.40.1	Punti 1
Iniziative per traduzioni ed interpretariato Classificazione ISTAT 02: 74.85.2	Punti 1
Iniziative per design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed altri beni personali o per la casa. Classificazione ISTAT 02: 74.87.5	Punti 1,5
Iniziative per creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie. Classificazione ISTAT 02: 92.31.0	Punti 1,5
Iniziative per attività di asili nido, compresi gli Istituti per bambini handicappati, non residenziali Classificazione ISTAT 85.32.0	Punti 1
In tali ambiti, viene attribuito un punteggio suppletivo in funzione della localizzazione delle iniziative:	
- aree ricadenti in zone montane ai sensi della normativa comunitaria 1	Punti 1
- aree ricadenti in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria	Punti 1

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione Regione Sardegna
Servizio Lavoro e Politiche Incentivi - Settore Lavoro
Via XXVIII Febbraio n. 5
09131 CAGLIARI

05A11663

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 30 novembre 2005, n. **ACIU.2005.736.**

Istituzione del Registro nazionale titoli.

All'AGEA
Ufficio Monocratico
Area controlli
Area autorizzazione pagamenti
All'Organismo pagatore della regione Veneto - AVEPA
All'Organismo pagatore della regione Emilia-Romagna - AGREA
All'Organismo pagatore della regione Lombardia
All'Organismo pagatore della regione Toscana - ARTEA
All'Organismo pagatore della regione Basilicata - ARBEA
All'Organismo pagatore della regione Piemonte - FINPIEMONTE
All'Ente Nazionale Risi
Al Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l.
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA e c/o CAA CANAPA
e p.c.
Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Segreteria tecnica
Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V

1. Premessa

L'Agea ha istituito il registro nazionale titoli presso il SIAN, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005.

La presente circolare definisce:

1. le modalità per la comunicazione dei titoli definitivi;

2. le modalità di pubblicazione e fruizione delle informazioni relative al registro nazionale titoli;

3. le fattispecie per la gestione dei trasferimenti dei titoli definitivi;

4. norme per la registrazione degli eventi.

1.1. Riferimenti normativi.

1.1.1. Normativa comunitaria.

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

1.1.2. Normativa nazionale.

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1787 del 5 agosto 2004.

Circolare Agea ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 24 marzo 2005.

Circolare Agea ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005.

Decreto del Direttore generale per le politiche agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2005.

Circolare Agea ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005.

Nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 3 maggio 2005.

Circolare Agea ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005.

Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26 maggio 2005.

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2005.

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 3 agosto 2005.

Legge 11 novembre 2005 n. 231, conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182.

2. Modalità per la comunicazione dei titoli definitivi.

Il numero e l'importo unitario dei titoli definitivi sono comunicati agli agricoltori interessati mediante lettera il cui fac-simile è allegato alla presente circolare (Allegato 1).

Il suddetto fac-simile sarà opportunamente modificato in funzione dell'Organismo pagatore competente.

Detti titoli derivano dai dati di riferimento definiti a seguito dei movimenti aziendali registrati durante la ricognizione preventiva, della riconsiderazione delle superfici foraggere e delle superfici a pascolo, della considerazione delle circostanze eccezionali che hanno interessato il periodo di riferimento e della correzione effettuata sulle anomalie riscontrate nelle domande di aiuto presentate per le campagne 2000, 2001 e 2002.

Le modalità di calcolo e di considerazione dell'importo di riferimento e della superficie di riferimento sono stati dettagliati nella circolare Agea ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005.

I titoli sono registrati nel Registro Nazionale Titoli, istituito da Agea nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 e ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005.

L'organismo pagatore competente rende disponibili le informazioni registrate agli interessati secondo modalità dallo stesso definite.

3. Categorie di titoli.

La regolamentazione comunitaria identifica tre distinte categorie di titoli: ordinari, di ritiro e «speciali».

3.1. I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 1782/2003, secondo le modalità di cui all'allegato VII del Regolamento citato.

3.2. I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'art. 53 del Reg. (CE) n. 1782/2003, e corrispondono alla media triennale degli ettari oggetto di ritiro dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, paragrafo 6, del Regolamento citato, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.

3.3. I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del reg. (CE) n. 1782/2003, spettanti ad agricoltori che nel periodo di riferimento abbiano percepito pagamenti dei premi zootecnici di cui all'art. 47 del medesimo Regolamento, qualora essi non dispongano di superficie di riferimento oppure il cui titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 €.

Nel caso in cui l'agricoltore interessato non disponga di superficie di riferimento, i titoli sono calcolati per ogni 5.000 € (o frazione di 5.000 €), fino alla concorrenza dell'importo di riferimento corrispondente alla media triennale dei pagamenti zootecnici ricevuti dall'agricoltore interessato.

Nel caso in cui l'agricoltore interessato disponga di superficie di riferimento ma il titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 €, verranno assegnati titoli ordinari del valore di 5.000 € per quanti ettari di superficie di riferimento posseduti e titoli speciali di taglio massimo di 5.000 € per l'importo di riferimento residuo.

I titoli in questione, sono definiti dalla regolamentazione comunitaria sopra citata come «sottoposti a condizioni particolari», perché, in deroga all'obbligo previsto per l'utilizzo dei titoli ordinari di fornire una pari superficie ammissibile, l'art. 49 del Reg. (CE) n. 1782/2003, dispone che gli intestatari di detti titoli mantengano obbligatoriamente almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in Unità di Bestiame Adulto (UBA).

3.3.1. Rientrano nella categoria dei titoli speciali, i titoli speciali da soccida, derivanti dai premi alla macellazione dei bovini, corrisposti nel periodo di riferimento ai soccidanti, calcolati, definiti e riferiti a livello di ciascun relativo soccidario ed assegnati al soccidante.

4. Caratteristiche dei titoli definitivi.

Il valore del titolo (l'importo di riferimento) è stato definitivamente calcolato tenendo conto del massimale di spesa nazionale assegnato all'Italia indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 così come modificato dal regolamento (CE) n. 118/2005 ed è stato ulteriormente adattato per consentire l'assegnazione dei titoli da riserva di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In conseguenza di tali operazioni, l'importo di riferimento di tutti i titoli è stato ridotto del 8,03% sul valore calcolato ai sensi dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le medie regionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005 sono le seguenti:

Zona geografica	Zona altimetrica	Importo massimale per zona (punto 1, allegato B, D.M. D/118/2005) Euro	Totale superfici eleggibili (punto 3, allegato B, D.M. D/118/2005) Ettari	Importo medie regionali (punto 2, allegato B, D.M. D/118/2005) Euro per Ettaro	Importo medie regionali comprensivo del taglio lineare dell'8,03% Euro per Ettaro
Italia Settentrionale	pianura	845.581.680	2.627.446	321,83	295,99
Italia Settentrionale	collina	102.596.837	594.821	172,48	158,63
Italia Settentrionale	montagna	31.493.687	521.772	60,36	55,51
Italia Centrale	pianura	54.849.615	207.196	264,72	243,46
Italia Centrale	collina	325.735.867	1.553.101	209,73	192,89
Italia Centrale	montagna	40.949.852	422.327	96,96	89,17
Italia Meridionale	pianura	110.189.754	493.987	223,06	205,15
Italia Meridionale	collina	211.992.561	1.053.642	201,20	185,04
Italia Meridionale	montagna	64.606.592	508.900	126,95	116,76
Italia Insulare	pianura	34.248.873	273.032	125,44	115,37
Italia Insulare	collina	117.120.531	1.183.693	98,94	91,00
Italia Insulare	montagna	37.884.151	404.789	93,59	86,07

I titoli oggetto di comunicazione sono definitivi, in quanto non più suscettibili di variazione, sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore, salve le variazioni determinate dall'applicazione di nuova normativa comunitaria.

Sono possibili unicamente ricalcoli afferenti singoli produttori in presenza di casi particolari (contenzioso, anomalie risolte, circostanze eccezionali) che giustifichino la variazione dei titoli assegnati o l'assegnazione di nuovi titoli.

Ai sensi dell'art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004, nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire titoli all'aiuto o riconoscere l'aumento di valore dei titoli esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo, gli importi di riferimento maggiori della disponibilità della riserva nazionale, comportano un'assegnazione di titoli con decorrenza dalla campagna successiva.

I titoli definitivi sono pagabili, previa indicazione del loro utilizzo nella domanda unica, a partire dal 1° dicembre 2005 ed entro il 30 giugno 2006, solo al termine dei controlli di ammissibilità.

I titoli assegnati dalla riserva, così come quelli calcolati per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo di riferimento, devono essere utilizzati in ciascuno dei primi cinque anni di assegnazione; qualora si riscontri, al termine dei controlli di ammissibilità (amministrativi e *in loco*), il mancato utilizzo degli stessi, tali titoli vengono annullati e il loro importo riconfluisce alla riserva nazionale.

I titoli sospesi, sono quelli assegnati agli agricoltori interessati da provvedimenti di sospensione; detti titoli non sono pagabili né trasferibili fino a revoca del provvedimento originario di sospensione.

5. Modalità di pubblicazione e fruizione delle informazioni del Registro Nazionale.

Il Registro Nazionale Titoli (RNT) è istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 182 del 9 settembre 2005.

Il Registro, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) 796/2004, contiene:

Sezione A. Tutti gli elementi caratteristici dei titoli all'aiuto:

Organismo pagatore competente;

Codice identificativo (detto codice per i titoli sospesi inizia con le lettere TS);

Tipologia (ordinario, di ritiro, speciale, speciale da soccida);

CUAA del Titolare;

Valore (in euro);

Superficie (in ettari, are);

carico di UBA (Unità di Bestiame Adulto per i titoli speciali);

Origine (originario, da riserva nazionale);

Data di costituzione (campagna di costituzione);

Data di attivazione (campagna di ultimo utilizzo);

Presenza del vincolo da riserva;

Stato del titolo (provvisorio o definitivo);

Data di fine validità;

Provenienza del titolo (trasferimento provvisorio, trasferimento definitivo, ereditato);

Data di fine possesso;

CUAA dell'eventuale soccidario (nei titoli speciali da soccida);

CUAA del soggetto intestatario del titolo (in caso di trasferimento provvisorio del titolo);

Anno di decorrenza del titolo;

Sezione B. Il Registro riporta tutti i movimenti, comprensivi delle date, effettuati sugli stessi:

Costituzione;

Fissazione;

Trasferito Definitivo (per il soggetto cedente);

Acquistato (per il soggetto acquirente);

Ereditato (per il soggetto attivo);

Trasferito provvisorio (per il soggetto cedente);

Affittato (per il soggetto cessionario);

Rientro da trasferimento provvisorio (per il soggetto cedente);

Restituito alla riserva nazionale;

Ritirato d'ufficio (annullato per inutilizzo o per provvedimento amministrativo);

Creazione da frazionamento del titolo;

Ricalcolo parametri annuali;

Annullamento (per ricalcolo dei dati di riferimento);

Annullamento (per mancata fissazione).

Oltre alle date dei movimenti viene riportata la data di registrazione dei contratti relativi ai movimenti di trasferimenti a titolo definitivo o temporaneo previsti dalle fattispecie di cui al successivo punto 6.

Il registro nazionale titoli è consultabile attraverso i servizi del SIAN, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, da tutti i soggetti interessati.

Le informazioni visualizzate nel registro sono quelle indicate nella sezione A del presente documento.

Il registro nazionale titoli è replicato sui sistemi informativi degli organismi pagatori ed consultabile da parte dei soggetti interessati, attraverso le procedure messe a disposizione dagli organismi pagatori stessi.

6. Fattispecie per la gestione dei trasferimenti dei titoli definitivi.

Come specificato nel precedente paragrafo il Registro Nazionale Titoli contiene tutti i movimenti relativi ai trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'art. 46 del regolamento (CE) 1782/2003, degli articoli 9 e 12 del regolamento (CE) 795/2004.

La disciplina del trasferimento dei titoli può essere così riassunta:

nessun trasferimento definitivo di titoli è possibile prima della loro assegnazione definitiva (art. 12, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 795/2004);

i titoli possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno (art. 25, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 795/2004);

i titoli assegnati dalla riserva, così come quelli assegnati agli agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento (art. 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003), non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione (art. 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003);

la cessione del titolo all'aiuto deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982, e deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilità agli stessi;

del trasferimento deve essere data comunicazione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione (art. 10, comma 2 del decreto ministeriale n. 1787/2004), da parte del cedente all'organismo pagatore competente (art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004);

entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli organismi pagatori (art. 10, comma 2 del decreto ministeriale n. 1787/2004).

il trasferimento produce effetti dopo sei settimane dalla data di comunicazione (art. 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004) all'organismo pagatore competente;

i titoli possono essere trasferiti soltanto in Italia secondo le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 del decreto ministeriale n. 1787/2004; in caso di successione *mortis-causa* o successione anticipata i titoli possono essere trasferiti anche a soggetti residenti all'estero, tuttavia i titoli trasferiti possono essere utilizzati solo in Italia (art. 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003);

i titoli possono essere trasferiti in uno dei seguenti modi:

1) per successione ereditaria;

2) per successione anticipata;

3) per atto fra vivi in via definitiva;

4) per atto fra vivi in via temporanea;

l'affitto di titoli, o altre forme similari, è consentito solo se è accompagnato dalla concessione all'affittuario di un numero equivalente di ettari ammissibili (art. 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003);

un agricoltore può trasferire in via definitiva i suoi titoli senza terra solo dopo averli utilizzati per almeno l'80% per almeno un anno civile. Questa disposizione non si applica se l'agricoltore dimostra di ricadere in uno dei casi previsti dall'art. 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (cause di forza maggiore o circostanze eccezionali) (art. 46, paragrafo 2, II comma, del regolamento (CE) 1782/2003);

in caso di vendita di titoli si applicano le trattenute a favore della riserva nazionale nella misura massima (art. 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003; art. 9 del regolamento (CE) n. 795/2004; art. 10 decreto ministeriale n. 1787/2004). Nessuna trattenuta si applica alla vendita dei titoli, con o senza terra, quando l'acquirente è un agricoltore che inizia l'attività, nonché nei casi di successione *mortis-causa* o anticipo di successione (art. 9, paragrafo 1, II comma del regolamento (CE) n. 795/2004);

L'Allegato 2 contiene l'elenco delle fattispecie riconosciute sulla base delle disposizioni sopra elencate, che è possibile far registrare, con le relative percentuali di trattenuta.

L'Allegato 3 contiene il censimento dei movimenti riconosciuti con il puntamento alle fattispecie di registrazione di cui all'allegato 1.

L'Allegato 4 contiene l'elenco della documentazione giustificativa da produrre per l'accesso alle fattispecie di registrazione di cui all'allegato 1.

7. Norme per la registrazione dei movimenti.

Per consentire la registrazione dei movimenti che riguardano i trasferimenti dei titoli o, più in generale, il cambiamento delle caratteristiche dei titoli è predisposta un'apposita procedura amministrativa denominata «domanda di trasferimento titoli».

Tale procedura viene messa a disposizione dagli organismi pagatori competenti per territorio, che, utilizzando proprie procedure, andranno ad aggiornare direttamente il registro titoli nel SIAN.

Per consentire una più rapida ed efficace trasmissione delle informazioni relative al trasferimento e, in particolare, in tutti i casi in cui il cedente non provveda a trasmettere la comunicazione all'organismo pagatore (erede, nuova società, ecc), la procedura prevede la compilazione della domanda di trasferimento dei titoli unicamente da parte del soggetto definito «attivo» (cessionario, acquirente, erede, nuova società, ecc); in tutti i casi in cui è prevista, deve comunque essere allegata alla domanda, la comunicazione del trasferimento da parte del cedente ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004.

Il controllo della qualifica di agricoltore viene effettuato all'atto dell'utilizzo dei titoli.

Considerata la non trasferibilità dei titoli prima della loro assegnazione definitiva, prevista per il 30 novembre 2005 e tenuto conto che la procedura per consentire la registrazione delle domande di trasferimento e/o cambiamento delle caratteristiche dei titoli sarà resa disponibile agli organismi pagatori a partire dal 1° dicembre p.v., si dispone che:

i contratti eventualmente stipulati prima della data di assegnazione definitiva dei titoli hanno efficacia, anche ai fini del decorrere del termine dei dieci giorni per la comunicazione, a partire dalla data di assegnazione dei titoli definitivi da trasferire;

ai fini del decorrere del periodo di trenta giorni per la convalida dei trasferimenti, venti giorni sono a disposizione per l'organismo pagatore ricevente la domanda di trasferimento a partire dalla data di protocollazione della domanda stessa e dieci giorni sono riservati ad Agea a partire dalla data di ricezione delle informazioni da parte dell'organismo pagatore competente; i giorni sono da considerarsi lavorativi;

il trasferimento dei titoli senza terra, ad eccezione dei casi di successione effettiva o anticipata, non ha efficacia fino al completamento degli esiti aziendali della domanda unica e della relativa registrazione sul registro nazionale titoli dell'avvenuto utilizzo dei titoli, essenziale per la verifica dell'utilizzo di almeno l'80% dei titoli; a tal fine i titoli affittati a terzi non sono considerati nel calcolo di tale percentuale per il soggetto cedente.

Considerata l'opportunità di registrare l'anno di decorrenza del titolo e dei relativi movimenti nonché la necessità di garantire la stabilità dei titoli durante la fase di registrazione delle domande di aiuto si dispone che:

i titoli, il cui trasferimento sia comunicato dopo il 1° aprile ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, possono essere utilizzati solo a partire dall'anno successivo. I titoli, il cui trasferimento sia comunicato tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ciascun anno, sono utilizzabili nell'anno di trasferimento. Fanno eccezione a questa regola i trasferimenti avvenuti ai sensi degli articoli 72 e 74 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le richieste di registrazione delle operazioni sul Registro Nazionale Titoli devono essere presentate, presso gli organismi pagatori competenti per territorio, unicamente attraverso la compilazione della modulistica il cui schema, contenente gli elementi minimi, è allegato alla presente circolare:

modulo comunicazione trasferimento titoli all'aiuto (allegato 5);

allegato P1 alla comunicazione trasferimento titoli (allegato 6);

modulo di dichiarazione rinuncia del soccidario (allegato 7);

modulo di dichiarazione di subentro in soccida (allegato 8);

modulo di assenso per soccida (allegato 9);

modulo di comunicazione ripartizione titoli in soccida (allegato 10);

modulo per restituzione titoli alla riserva nazionale (allegato 11);

modulo per la richiesta cambiamento titoli speciali in ordinari (allegato 12).

8. Valore dei titoli nelle campagne successive.

Dopo l'assegnazione dei titoli definitivi sarà comunque possibile che essi mutino sia nel valore che nel numero a seguito dei seguenti eventi che si verificheranno negli anni successivi:

in aumento, ai sensi degli articoli 71 e 156 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la considerazione di nuovi aiuti che entreranno nel regime di pagamento unico nel 2006 (olio di oliva, tabacco, latte), se l'agricoltore ha percepito tali aiuti nel periodo di riferimento;

in diminuzione, ai sensi dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il ricalcolo del premio supplementare grano duro (che passerà da 291 €/ha a 285 €/ha), da effettuarsi su tutti i titoli che hanno avuto tale regime di premio tra gli aiuti generatori dei titoli stessi;

in diminuzione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se, negli anni successivi, la riserva nazionale non fosse sufficiente a garantire l'assegnazione dei titoli da riserva.

Roma, 30 novembre 2005

Il direttore dell'area di coordinamento
NANNI

ALLEGATO

Data

Protocollo

Egregio agricoltore,

dal 1° gennaio 2005 è stata data attuazione in Italia alla riforma della Politica Agricola Comune – PAC, introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione Europea.

L'AGEA, d'intesa con gli Organismi Pagatori competenti, ha svolto tutte le attività rivolte al riconoscimento degli aventi diritto, alla assegnazione e alla fissazione dei titoli provvisori e, con la presente, Le comunica i **"titoli" definitivi** per l'accesso al regime di pagamento unico previsto dalla riforma della PAC.

I **"titoli" definitivi** derivano dai dati di riferimento in possesso dell'AGEA, anche a seguito dei movimenti aziendali registrati durante la ricognizione preventiva, della riconsiderazione delle superfici foraggere e delle superfici a pascolo, della considerazione delle circostanze eccezionali che hanno interessato il periodo di riferimento e della correzione effettuata sulle anomalie riscontrate nelle domande di aiuto presentate per le campagne 2000, 2001 e 2002.

I titoli definitivi sono riepilogati nel modulo allegato alla presente, nel quale è individuato l'Organismo Pagatore competente, e sono classificati per tipologia del titolo, come precisato nelle note esplicative poste sul retro del modulo stesso.

La invitiamo a prendere visione della circolare Agea che dettaglia le modalità di calcolo e di gestione dei titoli definitivi.

I titoli oggetto di comunicazione sono definitivi, in quanto non più suscettibili di variazione, sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore, salve le variazioni determinate dall'applicazione di nuova normativa comunitaria.

Sono possibili unicamente ricalcoli afferenti singoli produttori in presenza di casi particolari (contenzioso, anomalie risolte, circostanze eccezionali) che giustifichino la variazione dei titoli assegnati o l'assegnazione di nuovi titoli.

Ai sensi dell'articolo 23bis del regolamento (CE) n. 795/2004, nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire titoli all'aiuto o riconoscere l'aumento di valore dei titoli esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo, gli importi di riferimento maggiori della disponibilità della riserva nazionale, comportano un'assegnazione di titoli con decorrenza dalla campagna successiva.

I **titoli assegnati dalla riserva**, così come quelli calcolati per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo di riferimento, devono essere utilizzati in ciascuno dei primi cinque anni di assegnazione; qualora si riscontri, al termine dei controlli di ammissibilità (amministrativi e in loco), il mancato utilizzo degli stessi, tali titoli vengono annullati e il loro importo riconfluisce alla riserva nazionale.

I **titoli sospesi** sono quelli assegnati agli agricoltori interessati da provvedimenti di sospensione, non sono pagabili fino a revoca del provvedimento originario di sospensione.

I **titoli speciali**, come noto, sono pagabili dopo la verifica dell'attività agricola svolta, espressa in Unità di Bestiame Adulto (UBA). Per ottenere questo risultato, si prende in considerazione la consistenza di stalla media, risultante alla Base Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica bovina e ovicaprina, nel periodo 1/1 – 31/12.

I titoli sono pagabili, per la campagna 2005, previa indicazione del loro utilizzo nella domanda unica, **a partire dal 1 dicembre 2005 ed entro il 30 giugno 2006**, solo al termine dei controlli di ammissibilità.

Tutti i titoli vengono riportati nel **Registro Nazionale Titoli**, istituito ai sensi dell'articolo 3 *del DL 182 del 9 settembre 2005.*

Il Registro, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) 796/2004, contiene tutti gli elementi caratteristici dei titoli all'aiuto ed è immediatamente consultabile da parte dei soggetti autorizzati dagli Organismi Pagatori competenti per il territorio, attraverso le procedure messe a disposizione da questi ultimi.

Il Registro Nazionale Titoli, come pubblico registro, è immediatamente consultabile attraverso i servizi del SIAN, a partire dal 1 dicembre p.v., da tutti i soggetti interessati. Per la consultazione, la S.V. deve accedere alla parte pubblica del portale Sian (www.sian.it) ed inserire il CUAA della persona fisica o giuridica intestataria dei titoli nella maschera di ricerca predisposta per la consultazione del Registro.

Se ha conferito mandato, o intende farlo, ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola - CAA, si rivolga ad esso per ricevere l'assistenza, i chiarimenti e le ulteriori informazioni che riterrà necessarie; se non ha conferito mandato ad un CAA, né intende farlo, potrà rivolgersi per informazioni all'Organismo Pagatore competente, con le modalità e presso le sedi che saranno indicate dall'Organismo Pagatore stesso con appositi provvedimenti.

Tutte le informazioni di interesse per la conoscenza e l'applicazione della riforma della PAC sono consultabili sul sito web www.agea.gov.it e sul sito web dell'Organismo Pagatore competente, indicato nel modulo allegato alla presente.

La notifica del presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento amministrativo di assegnazione dei titoli definitivi ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 795/2004.

Il Presidente dell'AGEA

Antonio Buonfiglio

www.agea.gov.it

ORGANISMO PAGATORE COMPETENT

Avepa www.avepa.it

procedimento dell'Organismo Pagatore

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12, PAR. 4, DEL REG. (CE) N. 795/2004

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

CODICE UNICO di identificazione AZIENDA AGRICOLA (CUAA) - CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO COMUNE DI NASCITA PROV

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE (se impresa individuale)

QUADRO B - RIEPILOGO DEI TITOLI DEFINITIVI FISSATI

TIPOLOGIA TITOLI	QUANTITA' TITOLI PER TIPOLOGIA	VALORE (1) UNITARIO € cent	SUPERFICIE UNITARIA DI RIFERIMENTO HA AA	NUMERO DI UBA INTERI	CODICE TITOLO	DA PROGRESSIVO	A PROGRESSIVO	VINCOLI (2)	ORIGINE (3)	POSSESSO (4)	CUAA DI RIFERIMENTO (5)
ORDINARI											
ORDINARI											
ORDINARI											
ORDINARI											
DI RITIRO											
DI RITIRO											
SPECIALI											
SPECIALI											
SPECIALI DA SOCCIDA											
SPECIALI DA SOCCIDA											
TOTALI (6)											

(1): il valore unitario definitivo non è soggetto a variazioni diverse da quelle previste dalla normativa per gli anni successivi.
Altre variazioni sono possibili in particolari situazioni (contenzioso, anomalie risolte, circostanze eccezionali) che giustifichino la variazione dei titoli assegnati o l'assegnazione di nuovi titoli.

(2) presenza di vincoli: N = N0; R = vincoli da Riserva; S = Soccidante; D = socciDario (vedi note sul retro)

(3) Origine: O = Originario; R = da Riserva;

(4): Possesso dopo la registrazione dei movimenti ai sensi degli articoli 17 e 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004:
V = Venduto; A = Acquistato; T = ceduto Temporaneamente; F = acquisito Temporaneamente

(5) Indica il CUAA del soggetto a cui fa riferimento il titolo
in presenza di titolo Originario indica il soggetto dante causa se diverso dal titolare
in presenza di titolo (A) Acquistato o (F) acquisito Temporaneamente indica il soggetto cedente
in presenza di titolo (V) Venduto o (T) ceduto Temporaneamente indica il soggetto cessionario
in presenza di titolo speciale da soccida con vincolo (S) soccidante, indica il soggetto soccidario
in presenza di titolo speciale da soccida con vincolo (D) socciDario, indica il soggetto soccidante

(6) I totali sommano il numero, il valore, la superficie e il carico di UBA dei titoli di cui l'intestatario della presente è in possesso.

GUIDA ALL'USO DELLA COMUNICAZIONE DEI TITOLI DEFINITIVI

Come leggere la comunicazione

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sui **"titoli"** individuali calcolati sulla base dei dati produttivi delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite **"triennio di riferimento"**.

Con successiva circolare Agea sono definite le modalità per la comunicazione dei titoli definitivi, nonché le modalità di pubblicazione e fruizione delle informazioni relative al Registro Nazionale Titoli istituito sulla base della Legge di conversione n.231 dell'11 novembre 2005 del DL 182 del 9 settembre 2005.

La presente comunicazione contiene l'elenco dei titoli definitivi calcolati sulla base dei dati di riferimento contenuti negli archivi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e sulla base delle variazioni aziendali registrate con la ricognizione preventiva di cui alla circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 e successive modifiche.

I titoli sono suddivisi per tipologia:

- **Ordinari** – I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- **Di ritiro** – I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
- **Speciali** – I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell' art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'art. 47 (pagamenti premi zootecnici) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

  Nella tipologia dei titoli speciali rientrano i titoli speciali da soccida, derivanti dai premi alla macellazione dei bovini, corrisposti nel periodo di riferimento ai soccidanti, calcolati, definiti e riferiti a livello di ciascun relativo soccidario ed assegnati al soccidante.

I titoli sono **definitivi**. Il valore del titolo (l'importo di riferimento) è stato definitivamente calcolato tenendo conto del massimale di spesa nazionale assegnato all'Italia indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 così come modificato dal regolamento (CE) n 118/2005 ed è stato ulteriormente adattato per consentire l'assegnazione dei titoli da riserva di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per consentire tali operazioni, l'importo di riferimento di tutti i titoli è stato ridotto dell'8,03% sul valore calcolato ai sensi dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003.

I titoli oggetto di comunicazione sono definitivi, in quanto non più suscettibili di variazione, sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore, salve le variazioni determinate dall'applicazione di nuova normativa comunitaria.

Sono possibili unicamente ricalcoli afferenti singoli produttori in presenza di casi particolari (contenzioso, anomalie risolte, circostanze eccezionali) che giustifichino la variazione dei titoli assegnati o l'assegnazione di nuovi titoli.

Ai sensi dell'articolo 23bis del regolamento (CE) n. 795/2004, nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire titoli all'aiuto o riconoscere l'aumento di valore dei titoli esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo, gli importi di riferimento maggiori della disponibilità della riserva nazionale, comportano un'assegnazione di titoli con decorrenza dalla campagna successiva..

I titoli assegnati dalla riserva, così come quelli calcolati per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo di riferimento devono essere utilizzati in ciascuno dei primi cinque anni di assegnazione; qualora si riscontri, al termine dei controlli di ammissibilità (amministrativi e in loco), il mancato utilizzo degli stessi, tali titoli vengono annullati e il loro importo riconfluisce alla riserva nazionale.

I titoli sospesi sono quelli assegnati agli agricoltori interessati da provvedimenti di sospensione, non sono pagabili fino a revoca del provvedimento originario di sospensione.

Dopo l'assegnazione dei titoli definitivi sarà comunque possibile che essi mutino sia nel valore che nel numero a seguito dei seguenti eventi che si verificheranno negli anni successivi:

- In aumento, ai sensi degli articoli 71 e 156 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la considerazione di nuovi aiuti che entreranno nel regime di pagamento unico nel 2006 (Olio di oliva, Tabacco, Latte), se l'agricoltore ha percepito tali aiuti nel periodo di riferimento.
- In diminuzione, ai sensi dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il ricalcolo del premio supplementare grano duro (che passerà da 291 €/ha a 285 €/ha), da effettuarsi su tutti i titoli che hanno avuto tale regime di premio tra gli aiuti generatori dei titoli stessi.
- In diminuzione, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se, negli anni successivi, la riserva nazionale non fosse sufficiente a garantire l'assegnazione dei titoli da riserva per i nuovi agricoltori, per coloro che avevano superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connesse con una forma di pubblico intervento e per gli agricoltori soggetti di provvedimenti amministrativi e/o di decisioni giudiziarie.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale.

Se il produttore è una ditta individuale, qualora la denominazione del soggetto d'imposta non coincida esattamente con il cognome e nome del titolare, nel campo 9 RAGIONE SOCIALE viene riportata la denominazione come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA

QUADRO B – RIEPILOGO DEI TITOLI DEFINITIVI FISSATI

Vengono riportati i dati relativi ai titoli definitivi fissati.

Per ciascun gruppo di titoli (uguale tipologia, uguale valore nominale, stessa superficie o stesso numero di UBA, stessa tipologia di vincolo, e numerazione progressiva), vengono riportate le seguenti informazioni:

- Tipologia titoli: può assumere i valori di "ordinari", "di ritiro", "speciali", "speciali da soccida".
- Numero titoli: è il quantitativo di titoli assegnati al destinatario della comunicazione in qualità di proprietario, ovvero di soccidante o di soccidario ovvero detenuti dal destinatario della comunicazione a seguito di acquisti o di affitti di azienda ai sensi degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 registrati nelle domande di fissazione dei titoli.
- Valore unitario definitivo: è il valore nominale, suscettibile di decremento ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso in euro e in centesimi di euro, di ciascun titolo facente parte del gruppo.
- Superficie: è la superficie riferita a ciascun singolo titolo, presente solo per i titoli ordinari e di ritiro, espressa per singolo titolo in 1 ettaro o frazione di ettaro.
- Numero di UBA: è presente solo per i titoli speciali e rappresenta il numero di capi animali espresso in unità di bestiame adulto, che è necessario detenere per utilizzare ciascun titolo facente parte del gruppo se non si intende accompagnarlo ad un corrispondente ettaro di terreno ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

  Il numero degli UBA è presente solo per i titoli speciali e per i titoli speciali da soccida.
- Codice titolo da progressivo a progressivo: indicano, rispettivamente, il codice progressivo di partenza che individua univocamente il primo titolo e il codice progressivo di arrivo che individua l'ultimo titolo facente parte del gruppo.

  I titoli di un determinato gruppo sono quindi caratterizzati da una codifica compresa tra il primo e l'ultimo progressivo e da un pari valore.
- Vincoli, indica la presenza o meno di vincoli particolari per l'utilizzo, e il trasferimento dei titoli facenti parte del gruppo e può assumere i seguenti valori:
  - N: Non soggetto a vincoli particolari per l'utilizzo o il trasferimento
  - R: Soggetto a vincolo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
    - Divieto di trasferimento dei titoli per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione
    - Restituzione immediata alla riserva nazionale in caso di non utilizzo dei titoli in ciascun anno del suddetto quinquennio
  - S: (Titoli speciali da soccida) il soggetto destinatario della comunicazione detiene i titoli facenti parte del gruppo in virtù dei premi alla macellazione corrisposti in qualità di soccidante in un contratto di soccida; l'utilizzo dei titoli all'aiuto, nonché il loro trasferimento ai sensi degli artt. 44, 46 e 49 del regolamento (CE) n. 1782/03 è vincolato all'assenso preventivo del soccidario corrispondente al CUAA indicato di fianco al gruppo dei titoli.
  - D: (Titoli speciali da soccida) il soggetto destinatario della comunicazione (soccidario) viene informato che i titoli facenti parte del gruppo sono stati assegnati, in virtù dei premi alla macellazione corrisposti in qualità di soccidante in un contratto di soccida, al soggetto corrispondente al CUAA indicato di fianco al gruppo dei titoli; l'utilizzo dei titoli all'aiuto, nonché il loro trasferimento ai sensi degli artt. 44, 46 e 49 del regolamento (CE) n. 1782/03 è vincolato all'assenso preventivo del destinatario della comunicazione.
- Origine, può assumere i seguenti valori:
  - O: Originario, nel caso il gruppo di titoli sia stato calcolato sulla base di dati di riferimento del triennio.
  - R: Riserva, nel caso il gruppo di titoli sia stato calcolato sulla base delle regole per la determinazione degli importi di riferimento dalla Riserva Nazionale.
- Possesso: indica il possesso dei titoli del gruppo, sulla base di eventuali trasferimenti registrati ai sensi degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004:
  - V: Venduto, nel caso il gruppo di titoli sia stato trasferito per vendita al soggetto corrispondete al CUAA indicato di fianco la gruppo di titoli.
  - A: Acquistato, nel caso il gruppo di titoli sia acquistato per vendita di azienda dal soggetto corrispondete al CUAA indicato di fianco la gruppo di titoli.
  - T: Ceduto Temporaneamente, nel caso il gruppo di titoli sia stato trasferito per affitto al soggetto corrispondete al CUAA indicato di fianco la gruppo di titoli.
  - F: Acquisito Temporaneamente, nel caso il gruppo di titoli sia acquisito temporaneamente per affitto di azienda dal soggetto corrispondete al CUAA indicato di fianco la gruppo di titoli.
- CUAA di Riferimento: Indica il CUAA del soggetto a cui fa riferimento il titolo:
  - in presenza di titolo Originario indica il soggetto dante causa se diverso dal titolare
  - in presenza di titolo (A) Acquistato o (F) acquisito Temporaneamente indica il soggetto cedente
  - in presenza di titolo (V) Venduto o (T) ceduto Temporaneamente indica il soggetto cessionario
  - in presenza di titolo speciale da soccida con vincolo (S) soccidante, indica il soggetto soccidario
  - in presenza di titolo speciale da soccida con vincolo (D) socciDario, indica il soggetto soccidante

NB: i totali sommano il numero, il valore, la superficie e il carico di UBA dei titoli di cui l'intestatario della presente è in possesso.

Per ogni ulteriore informazione rivolgetevi al vostro CAA o direttamente all'Organismo Pagatore competente per territorio.

Allegato 2

Elenco Fattispecie per la gestione del Registro Titoli

Codice	Movimento	% tassazione
1.1	vendita di titoli con terra di tutta l'azienda	5%
1.2	vendita di titoli ordinari o da ritiro con terra	10%
1.3	vendita di titoli senza terra fino al 2007 compreso	50%
1.4	vendita di titoli ordinari o da ritiro senza terra dal 2008	30%
1.5	vendita di titoli con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%
1.6	vendita di titoli senza terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%
1.7	vendita totale di titoli speciali	10%
1.8	vendita di parte dei titoli speciali con terra	10%
1.9	vendita di parte dei titoli speciali senza terra fino al 2007 compreso	50%
1.10	vendita di parte dei titoli speciali senza terra dal 2008	30%
1.11	vendita totale di titoli speciali in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%
1.12	vendita parziale di titoli speciali con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%
1.13	vendita parziale di titoli speciali senza terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%
1.14	Vendita di titoli con terra tramite ISMEA (istituto per la formazione della proprietà contadina)	0%
2.1	affitto di titoli ordinari o di ritiro con terra	0%
2.2	affitto di parte dei titoli speciali con terra	0%
2.3	affitto totale dei titoli speciali	0%
3.1	acquisizione di titoli per successione anticipata	0%
3.2	acquisizione di titoli per successione effettiva	0%
4.1	cambiamento da persona fisica a persona giuridica senza mutazione dei soggetti controllanti	0%
4.2	cambiamento da persona fisica a persona giuridica con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	5%
4.3	cambiamento da persona fisica a persona giuridica con mutazione dei soggetti controllanti con ingresso di nuovo agricoltore	0%
4.4	cambiamento da persona giuridica a persona fisica senza mutazione dei soggetti controllanti	0%
4.5	cambiamento da persona giuridica a persona fisica con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	5%
4.6	cambiamento da persona giuridica a persona fisica con mutazione dei soggetti controllanti con ingresso di nuovo agricoltore	0%
4.7	cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche senza mutazione dei soggetti controllanti	0%
4.8	cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	5%
4.9	cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche con mutazione dei soggetti controllanti con ingresso di nuovo agricoltore	0%
5.1	scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e non aveva il controllo dell'azienda scissa)	10%
5.2	scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e aveva il controllo dell'azienda scissa)	0%
5.3	scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo è nuovo agricoltore)	0%
5.4	scissione di Persona Giuridica in Persona Giuridica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e non aveva il controllo dell'azienda scissa)	10%
5.5	scissione Persona Giuridica in Persona Giuridica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e aveva il controllo dell'azienda scissa)	0%
5.6	scissione Persona Giuridica in Persona Giuridica (il soggetto attivo è nuovo agricoltore)	0%
6.1	fusione (il soggetto attivo ha già iniziato l'attività agricola)	5%
6.2	fusione (il soggetto attivo inizia l'attività agricola)	0%
7.1	restituzione dei titoli alla riserva nazionale	100%
7.2	cambiamento dei titoli speciali in ordinari	0%
8.1	rinuncia del soccidario	0%
8.2	subentro nella posizione di soccidante	0%
8.3	subentro nella posizione di soccidario	0%
8.4	ripartizione tra le parti dei titoli speciali da soccida	0%

N.B. per persona giuridica, ai fini del presente documento, si intende un qualsiasi soggetto giuridico diverso da persona fisica

Allegato 3

Elenco Movimenti per la gestione del Registro Titoli

Evento/Movimento	*Fattispecie applicabile*	*Descrizione Fattispecie*	*% tassazione*	*Note*
vendita di titoli con terra di tutta l'azienda	1.1	vendita di titoli con terra di tutta l'azienda	5%	
vendita di titoli ordinari o da ritiro con terra	1.2	vendita di titoli ordinari o da ritiro con terra	10%	
vendita di titoli senza terra fino al 2007 compreso	1.3	vendita di titoli senza terra fino al 2007 compreso	50%	
vendita di titoli ordinari o da ritiro senza terra dal 2008	1.4	vendita di titoli ordinari o da ritiro senza terra dal 2008	30%	
vendita di titoli con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	1.5	vendita di titoli con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	
vendita di titoli senza terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	1.6	vendita di titoli senza terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	
vendita totale di titoli speciali	1.7	vendita totale di titoli speciali	10%	
vendita di parte dei titoli speciali con terra	1.8	vendita di parte dei titoli speciali con terra	10%	
vendita di parte dei titoli speciali senza terra fino al 2007 compreso	1.9	vendita di parte dei titoli speciali senza terra fino al 2007 compreso	50%	
vendita di parte dei titoli speciali senza terra fino dal 2008	1.10	vendita di parte dei titoli speciali senza terra dal 2008	30%	
vendita totale di titoli speciali in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	1.11	vendita totale di titoli speciali in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	
vendita parziale di titoli speciali con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	1.12	vendita parziale di titoli speciali con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	
vendita parziale di titoli speciali senza terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	1.13	vendita parziale di titoli speciali senza terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	
affitto di titoli ordinari o di ritiro con terra	2.1	affitto di titoli ordinari o di ritiro con terra	0%	
affitto di parte dei titoli speciali con terra	2.2	affitto di parte dei titoli speciali con terra	0%	
affitto totale dei titoli speciali	2.3	affitto totale dei titoli speciali	0%	
acquisizione di titoli per successione anticipata	3.1	acquisizione di titoli per successione anticipata	0%	
acquisizione di titoli per successione effettiva	3.2	acquisizione di titoli per successione effettiva	0%	
cambiamento di forma giuridica o di denominazione senza mutazione dei soggetti controllanti	4.1	cambiamento da persona fisica a persona giuridica senza mutazione dei soggetti controllanti	0%	

Allegato 3

Elenco Movimenti per la gestione del Registro Titoli

Evento/Movimento	*Fattispecie applicabile*	*Descrizione Fattispecie*	*% tassazione*	*Note*
cambiamento di forma giuridica o di denominazione con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	4 2	cambiamento da persona fisica a persona giuridica con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	5%	
cambiamento di forma giuridica o di denominazione con mutazione dei soggetti controllanti con ingresso di nuovo agricoltore	4 3	cambiamento da persona fisica a persona giuridica con mutazione dei soggetti controllanti con ingresso di nuovo agricoltore	0%	
cambiamento da persona giuridica a persona fisica senza mutazione dei soggetti controllanti	4 4	cambiamento da persona giuridica a persona fisica senza mutazione dei soggetti controllanti	0%	
cambiamento da persona giuridica a persona fisica con mutazione del soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	4 5	cambiamento da persona giuridica a persona fisica con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	5%	
cambiamento da persona giuridica a persona fisica con mutazione dei soggetti controllanti con ingresso di nuovo agricoltore	4 6	cambiamento da persona giuridica a persona fisica con mutazione dei soggetti controllanti con ingresso di nuovo agricoltore	0%	
cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche senza mutazione dei soggetti controllanti	4 7	cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche senza mutazione dei soggetti controllanti	0%	
cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	4 8	cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	5%	
cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche con mutazione dei soggetti controllanti con ingresso di nuovo agricoltore	4 9	cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche con mutazione dei soggetti controllanti con ingresso di nuovo agricoltore	0%	
scissione (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore)	5 1	scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e non aveva il controllo dell'azienda scissa)	10%	
scissione (il soggetto attivo è nuovo agricoltore)	5 2	scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo non e nuovo agricoltore e aveva il controllo dell'azienda scissa)	0%	
scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo è nuovo agricoltore)	5 3	scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo è nuovo agricoltore)	0%	
scissione di Persona Giuridica in Persona Giuridica (il soggetto attivo non e nuovo agricoltore e non aveva il controllo dell'azienda scissa)	5 4	scissione di Persona Giuridica in Persona Giuridica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e non aveva il controllo dell'azienda scissa)	10%	
scissione Persona Giuridica in Persona Giuridica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e aveva il controllo dell'azienda scissa)	5.5	scissione Persona Giuridica in Persona Giuridica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e aveva il controllo dell'azienda scissa)	0%	
scissione Persona Giuridica in Persona Giuridica (il soggetto attivo è nuovo agricoltore)	5.6	scissione Persona Giuridica in Persona Giuridica (il soggetto attivo è nuovo agricoltore)	0%	
fusione (il soggetto attivo ha già iniziato l'attività agricola)	6.1	fusione (il soggetto attivo ha già iniziato l'attività agricola)	5%	
fusione (il soggetto attivo inizia l'attività agricola)	6.2	fusione (il soggetto attivo inizia l'attività agricola)	0%	
comodato gratuito	2.1	affitto di titoli ordinari o di ritiro con terra	0%	il comodato è assimilato ad un affitto e può corrispondere alle fattispecie 2.1, 2.2, 2.3
Conferimento in società del godimento dei terreni	2.1	affitto di titoli ordinari o di ritiro con terra	0%	come sopra, solo che può corrispondere solo al 2.1 e al 2.2
vendita con terra da agricoltore persona fisica ad agricoltore persona fisica che può succedergli	3 1	acquisizione di titoli per successione anticipata	0%	è una successione anticipata, cambia la forma utilizzata per la registrazione dell'evento

Allegato 3

Elenco Movimenti per la gestione del Registro Titoli

Evento/Movimento	*Fattispecie applicabile*	*Descrizione Fattispecie*	*% tassazione*	*Note*
vendita senza terra da agricoltore persona fisica ad agricoltore persona fisica che può succedergli	3.1	acquisizione di titoli per successione anticipata	0%	è una successione anticipata, cambia la forma utilizzata per la registrazione dell'evento
donazione con terra da agricoltore persona fisica ad agricoltore persona fisica che può succedergli	3.1	acquisizione di titoli per successione anticipata	0%	è una successione anticipata, cambia la forma utilizzata per la registrazione dell'evento
donazione senza terra da agricoltore persona fisica ad agricoltore persona fisica che può succedergli	3.1	acquisizione di titoli per successione anticipata	0%	è una successione anticipata, cambia la forma utilizzata per la registrazione dell'evento
vendita dei titoli con trasferimento del contratto d'affitto a componenente del nucleo familiare che non può succedere al dante causa per successione anticipata, che inizia l'attività	1.5	vendita di titoli con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	viene assimilato ad una vendita di titoli con terra nei confronti di un nuovo agricoltore
vendita con terra a componenante del nucleo familiare che inizia l'attività	1.5	vendita di titoli con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	viene assimilato ad una vendita di titoli con terra nei confronti di un nuovo agricoltore
Conferimento in società già esistente dei titoli e della proprietà dell'azienda	6.1	fusione (il soggetto attivo ha già iniziato l'attività agricola)	5%	viene assimilato ad una fusione
Conferimento in società già esistente di parte dei titoli e dei terreni	1.2	vendita di titoli ordinari o da ritiro con terra	10%	viene assimilato ad una vendita di titoli con terra nei confronti di un agricoltore storico
Conferimento in nuova società di parte dei titoli e dei terreni (in cui i soggetti controllanti sono nuovi agricoltori)	1.5	vendita di titoli con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	viene assimilato ad una vendita di titoli con terra nei confronti di un nuovo agricoltore
Conferimento in società già esistente di soli titoli senza azienda (fino al 2007)	1.3	vendita di titoli senza terra fino al 2007 compreso	50%	
Conferimento in società già esistente di soli titoli senza azienda (dal 2008)	1.4	vendita di titoli ordinari o da ritiro senza terra dal 2008	30%	
Conferimento in nuova società di parte dei titoli senza i terreni (in cui i soggetti controllanti sono nuovi agricoltori)	1.5	vendita di titoli con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	viene assimilato ad una vendita di titoli con terra nei confronti di un nuovo agricoltore
Conferimento in società nuova dei titoli e della proprietà dell'azienda senza mutazione del soggetto controllante	4.1	cambiamento da persona fisica a persona giuridica senza mutazione dei soggetti controllanti	0%	
Conferimento in società nuova dei titoli e della proprietà dell'azienda con mutazione del soggetto controllante	1.1	vendita di titoli con terra di tutta l'azienda	5%	
Conferimento in società nuova dei titoli e della proprietà dell'azienda con controllo da parte di soggetto che inizia l'attività	1.5	vendita di titoli con terra in favore di agricoltore che inizia l'attività agricola	0%	
Scioglimento della società con continuazione dell'attività da parte di un solo socio che ne aveva il controllo	4.1	cambiamento da persona fisica a persona giuridica senza mutazione dei soggetti controllanti	0%	
Scioglimento della società con divisione dell'attività tra più soci che ne avevano il controllo	5.2	scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e aveva il controllo dell'azienda scissa)	0%	
Scioglimento della società con assegnazione a soci che non ne avevano il controllo e che non iniziano l'attività agricola	5.1	scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e non aveva il controllo dell'azienda scissa)	10%	
Scioglimento della società con assegnazione a soci che non ne avevano il controllo e che iniziano l'attività agricola	5.3	scissione di Persona Giuridica in Persona Fisica (il soggetto attivo è nuovo agricoltore)	0%	
acquisto di azienda commissariata	4.1	cambiamento da persona fisica a persona giuridica senza mutazione dei soggetti controllanti	0%	viene assimilata ad un cambio di forma giuridica

Allegato 3

Elenco Movimenti per la gestione del Registro Titoli

Evento/Movimento	*Fattispecie applicabile*	*Descrizione Fattispecie*	*% tassazione*	*Note*
Vendita di titoli con terra tramite ISMEA (istituto per la formazione della proprietà contadina)	1 14	Vendita di titoli con terra tramite ISMEA (istituto per la formazione della proprietà contadina)	0%	
Contratto di vendita di titoli con terra con tre soggetti contraenti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, acquirente di titoli e terra	1 2	vendita di titoli ordinari o da ritiro con terra	10%	viene assimilato ad un acquisto di titoli con terra se il contratto contiene il consenso di tutti i contraenti e se esiste tra i proprietari dei titoli e della terra una relazione (membri dello stesso nucleo familiare o soci della persona giuridica proprietaria dei titoli)
Contratto di affitto di titoli con terra con tre soggetti contraenti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra	2.1	affitto di titoli ordinari o di ritiro con terra	0%	viene assimilato ad un affitto di titoli con terra se il contratto contiene il consenso di tutti i contraenti e se esiste tra i proprietari dei titoli e della terra una relazione (membri dello stesso nucleo familiare o soci della persona giuridica proprietaria dei titoli)

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI ALL'AIUTO

QUADRO A - SOGGETTI DEL TRASFERIMENTO

SEZ. I - (Dati soggetto cessionario)

CODICE FISCALE (CUAA) PARTITA IVA

COGNOME E RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA SOGGETTO: Persona fisica Persona giuridica

Da compilarsi in caso di persona fisica:

NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (compilare solo se diverso dal dichiarante)

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.

SEZ. II - (Dati soggetto cedente)

CODICE FISCALE (CUAA) PARTITA IVA

COGNOME E RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA SOGGETTO: Persona fisica Persona giuridica

Da compilarsi in caso di persona fisica:

NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (compilare solo se diverso dal dichiarante)

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.

QUADRO B - DATI RELATIVI AL TRASFERIMENTO

SEZ. I - (TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTO)

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE

TRASFERIMENTO TOTALE TRASFERIMENTO PARZIALE

TIPOLOGIA CONTRATTO

1 . VENDITA 2 . AFFITTO O COMODATO 3 . SUCCESSIONE

4 . CAMBIAMENTO DI FORMA GIURIDICA O DENOMINAZIONE 5 . SCISSIONE 6 . FUSIONE

PERIODO DI VALIDITA'

DATA DI STIPULA CONTRATTO giorno mese anno

DATA INIZIO VALIDITA' giorno mese anno

DATA FINE VALIDITA' (solo per i trasferimenti di tipo 2) giorno mese anno

QUADRO C - DICHIARAZIONI

SEZ. I - (SOGGETTO CEDENTE) non in caso di successione effettiva

Il sottoscritto

allegati fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda;

fotocopia del tesserino del codice fiscale del produttore o del rappresentante legale dell'azienda;

SEZ. II - (SOGGETTO CESSIONARIO)

Il sottoscritto

allegati fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda;

fotocopia del tesserino del codice fiscale del produttore o del rappresentante legale dell'azienda;

N. allegati di documentazione previsti nella circolare Agea ACIU.2005.XXX del XX mese 2005 e successive modifiche

N. allegati P1

SEZ. III - (FIRME)

Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi del DPR 445/2000, art. 38 comma 3, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

(firma produttore cedente o del suo rappresentante legale)

(firma produttore cessionario o del suo rappresentante legale)

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO N°

RILASCIATO DA il / /

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO N°

RILASCIATO DA il / /

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO PAGATORE E AL CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA AUTORIZZATO

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER TERRITORIO

CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA AUTORIZZATO
(è il CAA scelto dal soggetto cessionario)

data autorizzazione

ESITO Positivo Negativo

TIMBRO E FIRMA DEL CAA ISTRUENTE LA PRATICA

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA PER L'UTILIZZO DEI TITOLI SPECIALI CON SOCCIDA

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCCIDARIO DICHIARANTE

DICHIARANTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M F

COMUNE DI NASCITA

QUADRO B - DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SOCCIDARIO DICHIARA DI RINUNCIARE IRREVOCABILMENTE ALL'UTILIZZO DEI TITOLI SPECIALI PROVENIENTI DA SOCCIDA DI SEGUITO ELENCATI:

CUUA SOCCIDANTE	DA PROGRESSIVO	A PROGRESSIVO

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento .... N° ....

Data scadenza ....

Fatto a: ....

il ....

Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, rinuncia all'utilizzo dei titoli speciali da soccida di cui alla presente dichiarazione, come indicato al quadro B. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'Agea in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

DICHIARAZIONE DI SUBENTRO PER TITOLI SPECIALI CON SOCCIDA

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL SUBENTRANTE/DICHIARANTE

DICHIARANTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA

QUADRO B - DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI SUBENTRARE NELLA POSIZIONE DEL (BARRARE UNA SOLA CASELLA):

SOCCIDANTE [ ] SOCCIDARIO [ ]

PER L'UTILIZZO DEI TITOLI SPECIALI PROVENIENTI DA SOCCIDA DI SEGUITO ELENCATI:

CUAA SOCCIDANTE INTESTATARIO	DA PROGRESSIVO	A PROGRESSIVO	CUAA SOCCIDARIO VINCOLANTE

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DEL SUBENTRANTE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: N°
Data scadenza:

Fatto a
il

Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, rinuncia all'utilizzo dei titoli speciali da soccida di cui alla presente dichiarazione, come indicato al quadro B. Autorizza, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'Agea in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

QUADRO D - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DEL SOCCIDANTE ORIGINARIO

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: N°
Data scadenza:

Fatto a:
il

Il dichiarante, originario soccidante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, dichiara di accettare il subentro del soggetto indicato nel quadro A, nella posizione indicata nel quadro B, relativamente all'utilizzo dei titoli speciali di cui alla presente dichiarazione. Autorizza, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante (soccidante originario) o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'Agea in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del dichiarante (soccidante originario) o del rappresentante legale

QUADRO E - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DEL SOCCIDARIO ORIGINARIO

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: N°
Data scadenza:

Fatto a
il

Il dichiarante, originario soccidario, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, dichiara di accettare il subentro del soggetto indicato nel quadro A, nella posizione indicata nel quadro B, relativamente all'utilizzo dei titoli speciali di cui alla presente dichiarazione. Autorizza, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante (soccidario originario) o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'Agea in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del dichiarante (soccidario originario) o del rappresentante legale

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

DICHIARAZIONE DI ASSENSO PER L'UTILIZZO DEI TITOLI SPECIALI CON SOCCIDA

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCCIDARIO DICHIARANTE

DICHIARANTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)

SESSO M F

COMUNE DI NASCITA

QUADRO B - DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SOCCIDARIO DICHIARA DI AUTORIZZARE IL SOCCIDANTE INTESTATARIO ALL'UTILIZZO SOTTO ESPLICITATO PER I TITOLI SPECIALI PROVENIENTI DA SOCCIDA DI SEGUITO ELENCATI:

CUUA SOCCIDANTE

DA PROGRESSIVO

A PROGRESSIVO

UTILIZZO CONSENTITO

cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari ☐

utilizzo dei titoli a premio nelle domande uniche fino all'anno ______ compreso ☐

trasferimenti dei titoli speciali da soccida ☐

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento ______ N° ______

Data scadenza ______

Fatto a ______

il ______

Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, rinuncia all'utilizzo dei titoli speciali da soccida di cui alla presente dichiarazione come indicato al quadro B. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'agea in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà devoluta, ai sensi del D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

COMUNICAZIONE DI RIPARTIZIONE DEI TITOLI SPECIALI DA SOCCIDA

QUADRO A - SOGGETTI DELLA RIPARTIZIONE

SEZ. I - (Dati soggetto soccidario)

CODICE FISCALE (CUAA)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA SOGGETTO: Persona fisica Persona giuridica

Da compilarsi in caso di persona fisica:

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (compilare solo se diverso dal dichiarante)

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M F

COMUNE DI NASCITA

PROV.

SEZ. II - (Dati soggetto soccidante)

CODICE FISCALE (CUAA)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA SOGGETTO: Persona fisica Persona giuridica

Da compilarsi in caso di persona fisica:

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (compilare solo se diverso dal dichiarante)

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M F

COMUNE DI NASCITA

PROV.

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE

SEZ. I - (DATA DEL CONTRATTO)

DATA DI STIPULA CONTRATTO (giorno mese anno)

QUADRO C - DICHIARAZIONI

SEZ. I - (SOGGETTO SOCCIDANTE)

Il sottoscritto ....

allega: [ ] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda;

[ ] fotocopia del tesserino del codice fiscale del produttore o del rappresentante legale dell'azienda;

SEZ. II - (SOGGETTO SOCCIDARIO)

Il sottoscritto ....

allega: [ ] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda;

[ ] fotocopia del tesserino del codice fiscale del produttore o del rappresentante legale dell'azienda;

N. [ ] allegati di documentazione previsti nella circolare Agea ACIU.2005.XXX del XX mese 2005 e successive modifiche

SEZ. III - (FIRME)

Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi del DPR 445/2000, art. 38 comma 3, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

(firma produttore cedente o del suo rappresentante legale)	(firma produttore cessionario o del suo rappresentante legale)
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO .... N°	TIPO DOCUMENTO .... N° ....
RILASCIATO DA .... IL ..... / ..... /	RILASCIATO DA .... IL ..... / ..... / .....

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO PAGATORE E AL CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA AUTORIZZATO

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER TERRITORIO ....

CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA AUTORIZZATO
(è il CAA scelto dal soggetto cessionario) ....

data autorizzazione [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   ESITO [ ] Positivo [ ] Negativo

TIMBRO E FIRMA DEL CAA ISTRUENTE LA PRATICA

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

COMUNICAZIONE DI RESTITUZIONE DI TITOLI ALL'AIUTO

QUADRO A - SOGGETTO DICHIARANTE (intestatario dei titoli)

CODICE FISCALE (CUAA)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA SOGGETTO: ☐ Persona fisica ☐ Persona giuridica

Da compilarsi in caso di persona fisica:

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (compilare solo se diverso dal dichiarante)

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE

SEZ. I - (DATA DECORRENZA)

DATA DI DECORRENZA DELLA RESTITUZIONE (giorno mese anno)

SEZ. II - (TITOLI INTESTATI AL DICHIARANTE RESTITUITI)

RIEPILOGO TITOLI RESTITUITI (inserire solo i titoli restituiti INTERAMENTE e utilizzare una riga per CIASCUNA numerazione progressiva)

TIPOLOGIA TITOLI	NUMERO TITOLI RESTITUITI	DA PROGRESSIVO	A PROGRESSIVO

RICHIESTA RESTITUZIONE PARZIALE (utilizzare una riga per ciascun titolo restituito)

N.B. IL VALORE DEI NUOVI TITOLI SARA' IN PROPORZIONE ALLA SUPERFICIE O AL CARICO DI UBA RESTITUITO

TIPOLOGIA TITOLO	PROGRESSIVO TITOLO	SUPERFICIE ORIGINARIA	UBA ORIGINARI	SUPERFICIE RESTITUITA	UBA RESTITUITI

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA DEROGA DEI TITOLI SPECIALI

QUADRO A - SOGGETTO DICHIARANTE

CODICE FISCALE (CUAA) PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA SOGGETTO: Persona fisica Persona giuridica

Da compilarsi in caso di persona fisica:

NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

RAPPRESENTANTE LEGALE (compilare solo se diverso dal dichiarante)

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLA RINUNCIA

SEZ. I - (DATA DI DECORRENZA)

DATA DI DECORRENZA

giorno mese anno

SEZ. II - (TITOLI SPECIALI PER I QUALI SI RINUNCIA ALLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003)

RIEPILOGO TITOLI SPECIALI OGGETTO DELLA RINUNCIA ALLA DEROGA

(Inserire solo i titoli ceduti INTERAMENTE e utilizzare una riga per CIASCUNA numerazione progressiva)

N.B. I TITOLI OGGETTO DELLA RINUNCIA ALLA DEROGA DIVENTANO TITOLI ORDINARI

NUMERO TITOLI DA TRASFORMARE	DA PROGRESSIVO	A PROGRESSIVO

SEZ. III - (RIEPILOGO TRASFORMAZIONE)

TOTALE TITOLI SPECIALI DA TRASFORMARE IN ORDINARI

SPECIALI

QUADRO C - DICHIARAZIONI

Il sottoscritto

allegati

- [ ] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda;
- [ ] fotocopia del tesserino del codice fiscale del produttore o del rappresentante legale dell'azienda;

SEZ. III - (FIRME)

Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi del DPR 445/2000, art. 38 comma 3, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

(firma produttore cedente o del suo rappresentante legale)

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO N°

RILASCIATO DA IL / /

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO PAGATORE E AL CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA AUTORIZZATO

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER TERRITORIO

CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA AUTORIZZATO
(è il CAA scelto dal soggetto cessionario)

data autorizzazione

ESITO
- [ ] Positivo
- [ ] Negtivo

TIMBRO E FIRMA DEL CAA ISTRUENTE LA PRATICA

05A11756

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501291/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45 - 410100051215 *

€ 1,00